SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 251

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 25 ottobre 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 2013, n. **122**.

Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che - al fine di assicurare il consolidamento delle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego prevede la possibilità di disporre, tra l'altro - con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze - la proroga di un anno dell'efficacia delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale delle pubbliche amministrazioni, nonché la fissazione delle modalità di calcolo relative all'indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017;

Considerato che la proroga di un anno dell'efficacia delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni del pubblico impiego, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, è già stata attuata dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135;

Valutata la necessità di adottare le ulteriori misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego di cui all'articolo 16, comma 1, attraverso lo strumento regolamentare ivi previsto;

Visto l'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ai sensi del quale le disposizioni recate dal citato articolo 16, comma 1, lettera *b)*, si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale;

Vista la norma di interpretazione autentica del predetto articolo 16, comma 2, recata dall'articolo 15, comma 25, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale 11 ottobre 2012, n. 223;

Vista la preliminare deliberazione del consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2013;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'11 aprile 2013;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego

1. In attuazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:

a) le disposizioni recate dall'articolo 9, commi 1, 2 nella parte vigente, 2-*bis* e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2014. Sono pertanto escluse da tale proroga, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale del decreto-legge n. 78 del 2010 citato *in parte qua*, sancita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012, le disposizioni dell'articolo 9, comma 2, nella parte in cui viene disposta la riduzione dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nella misura del 5 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro lordi annui e del 10 per cento per quella superiore a 150.000 euro lordi annui. Resta altresì ferma la inapplicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 21, secondo e terzo periodo, prevista dal comma 22, ultimo periodo, del predetto decreto-legge nei confronti del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, nonché, ai sensi della citata sentenza n. 223 del 2012, del comma 21, primo periodo, nei confronti del personale dalla medesima contemplato;

b) le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013;

c) si dà luogo, alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche così come individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. Per il medesimo personale non si dà luogo, senza possibilità di recupero, al riconoscimento degli incrementi contrattuali eventualmente previsti a decorrere dall'anno 2011;

d) in deroga alle previsioni di cui all'articolo 47-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed all'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 303, per gli anni 2013 e 2014 non si dà luogo, senza possibilità di recupero, al riconoscimento di incrementi a titolo di indennità di vacanza contrattuale che continua ad essere corrisposta, nei predetti anni, nelle misure di cui all'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. L'indennità di vacanza contrattuale relativa al triennio contrattuale 2015-2017 è calcolata secondo le modalità ed i parametri individuati dai protocolli e dalla normativa vigenti in materia e si aggiunge a quella corrisposta ai sensi del precedente periodo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* si applicano, in quanto compatibili, anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

D'ALIA, *Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*

SACCOMANNI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CANCELLIERI

Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 8, foglio n. 123

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400:

"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.".

Si riporta il testo dell'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:

« 1. Al fine di assicurare il consolidamento delle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego adottate nell'ambito della manovra di finanza pubblica per gli anni 2011-2013, nonché ulteriori risparmi in termini di indebitamento netto, non inferiori a 30 milioni di euro per l'anno 2013 e ad euro 740 milioni di euro per l'anno 2014, ad euro 340 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 370 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze, può essere disposta:

a) la proroga di un anno dell'efficacia delle vigenti disposizioni in materia di limitazione delle facoltà assunzionali per le amministrazioni dello Stato, ad esclusione dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le agenzie fiscali, per gli enti pubblici non economici e per gli enti dell'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni previste dalle disposizioni medesime;

c) la fissazione delle modalità di calcolo relative all'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017;

d) la semplificazione, il rafforzamento e l'obbligatorietà delle procedure di mobilità del personale tra le pubbliche amministrazioni;

e) la possibilità che l'ambito applicativo delle disposizioni di cui alla lettera *a)* nonché, all'esito di apposite consultazioni con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative del pubblico impiego, alla lettera *b)* sia differenziato, in ragione dell'esigenza di valorizzare ed incentivare l'efficienza di determinati settori;

f) l'inclusione di tutti i soggetti pubblici, con esclusione delle regioni e delle province autonome, nonché degli enti del servizio sanitario nazionale, nell'ambito degli enti destinatari in via diretta delle misure di razionalizzazione della spesa, con particolare riferimento a quelle previste dall'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

g) ulteriori misure di risparmio, razionalizzazione e qualificazione della spesa delle amministrazioni centrali anche attraverso la digitalizzazione e la semplificazione delle procedure, la riduzione dell'uso delle autovetture di servizio, la lotta all'assenteismo anche mediante estensione delle disposizioni di cui all'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al personale del comparto sicurezza e difesa, con eccezione di quello impegnato in attività operative o missioni, fatti salvi i contenuti del comma 1-*bis* del medesimo articolo, come modificato dall'articolo 17, comma 23, lettera *a)*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

2. Le disposizioni recate dal comma 1, lettera *b)*, con riferimento al personale dipendente del Servizio sanitario nazionale si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.".

Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:

« 1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto in materia di assunzioni dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni vigenti in materia:

a. all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244come modificato da ultimo dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole «Per il quadriennio 2010-2013» sono sostituite dalle seguenti «Per il quinquennio 2010-2014»;

b. all'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole «Per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti «Per l'anno 2015»;

c. all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole «A decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti «A decorrere dall'anno 2016».

Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 25, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:

"25. L'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 si interpreta nel senso che le disposizioni ivi richiamate di limitazione della crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni si applicano, in quanto compatibili, anche al personale convenzionato con il servizio sanitario nazionale fin dalla loro entrata in vigore. La disciplina prevista dall'articolo 9, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di certificazione dei crediti, e dall'articolo 31, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di compensazione dei crediti, e i relativi decreti attuativi, trovano applicazione nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità e le condizioni fissate dalle medesime disposizioni.".

Note all'art. 1:

Per il testo dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, si veda nelle note alle premesse.

Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 2010, S.O.

La legge 19 febbraio 1981, n. 27, reca: "Provvidenze per il personale di magistratura".

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

"2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 171, nonché a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. *omissis*»

Si riporta il testo dell'articolo 47-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165:

« 1. *omissis*

2. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione, nella misura e con le modalità stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale.»

Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203:

« 1. *omissis*

35. Dalla data di presentazione del disegno di legge finanziaria decorrono le trattative per il rinnovo dei contratti del personale di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per il periodo di riferimento previsto dalla normativa vigente. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria le somme previste possono essere erogate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile è erogata l'indennità di vacanza contrattuale. Per i rinnovi contrattuali del biennio economico 2008-2009, in relazione alle risorse previste, la presente disposizione si applica con riferimento al solo anno 2009, ferma restando l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale per l'anno 2008. Per il personale delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dalle amministrazioni statali, i relativi oneri sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001.

36. *omissis*»

13G00166

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 luglio 2013, n. **123**.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici e privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 173;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, in corso di perfezionamento, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze a norma degli articoli 2, comma 10-*ter*, e 23-*quinquies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto l'articolo 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, così come modificato dall'articolo 45, comma 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che demanda ad uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di criteri generali deliberati dal Consiglio dei ministri, l'individuazione delle prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente, e l'ammontare del contributo richiesto;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 2000, n. 120;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 7 giugno 2012;

Vista la comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 16348 del 14 novembre 2012;

Visto il nulla osta rilasciato dal Dipartimento per gli Affari Giuridici della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sentite le Organizzazioni sindacali,

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1.

Disposizioni generali

1. Il presente regolamento individua le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, svolte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per le quali richiedere un contributo all'utente.

2. L'ammontare del contributo è stabilito da convenzioni ovvero da apposite determinazioni e deve tener conto dei costi sostenuti in riferimento ad ogni tipo di prestazione effettuata.

3. Gli introiti relativi ai contributi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

4. Il trenta per cento degli introiti è riassegnato ai pertinenti capitoli afferenti a missioni/programmi del bilancio ed incrementa le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale ed alla retribuzione di risultato dei dirigenti assegnati ai centri di responsabilità che hanno effettuato la prestazione.

Art. 2.

Aggiornamento e revisione dei contributi

1. I contributi di cui al presente regolamento sono soggetti a revisione e possono essere aggiornati annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi al costo della vita.

Art. 3.

Prestazioni soggette a contributi

1. Sono individuate, ai sensi dell'articolo 1 del presente regolamento, le seguenti attività per le quali può essere richiesto il versamento di un contributo nelle forme e con le modalità previste dai relativi atti convenzionali di volta in volta stipulati:

a) ritenute periodiche sugli stipendi dei dipendenti pubblici, applicabili mediante l'istituto della delegazione, effettuate a favore di associazioni, fondi previdenziali, istituti assicurativi, bancari, previdenziali e similari;

b) copie ed estratti di documenti di archivio effettuati per ragioni non di studio ovvero per ragioni di studio finalizzato alla predisposizione di lavori destinati ad essere commercializzati;

c) accesso ad informazioni e documenti contenuti in banche dati;

d) rilascio di fotocopie richieste da utenti esterni o da personale dell'Amministrazione per ragioni non di ufficio.

2. Tra le associazioni di cui al comma 1, punto *a)*, del presente articolo non sono ricomprese le organizzazioni sindacali a favore delle quali vengono disposte le trattenute sindacali.

3. Riguardo all'accesso alle informazioni e documenti di cui al comma 1, punto *c)*, del presente articolo, restano ferme le previsioni in materia di consultazione senza oneri da parte delle pubbliche amministrazioni degli archivi informatici ai fini dell'acquisizione d'ufficio di dati di cui all'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e le previsioni relative all'accesso alle banche dati, senza oneri, quando l'utilizzazione del dato sia necessaria allo svolgimento di compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

Art. 4.

Ulteriori prestazioni

1. Con successivo decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, potranno essere individuati ulteriori prestazioni non ricomprese nell'articolo 3 del presente regolamento, aventi le caratteristiche prescritte dall'articolo 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, non comprese nel presente regolamento.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 luglio 2013

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SACCOMANNI

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
D'ALIA

Visto, *il Guardasigilli:* CANCELLIERI

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 8 Economia e finanze, foglio n. 159

13G00167

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 11 settembre 2013.

Determinazione dei contenuti e delle modalità delle attestazioni dei Comuni comprovanti il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione associata delle funzioni.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, l' esercizio obbligatorio in forma associata di tutte le funzioni fondamentali di cui al comma 27, ad esclusione di quelle indicate alla lettera *l)*;

Visto il comma 31-*bis* del medesimo art. 14, introdotto dall'art. 19, comma 1, lett. *e)* del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai sensi del quale l'esercizio associato delle funzioni, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, può essere realizzato mediante una o più convenzioni, di durata almeno triennale, sottoscritte ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 16, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come sostituito dall'art. 19, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti possono esercitare in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti mediante una unione di comuni cui si applica, in deroga all'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la disciplina recata dallo stesso art. 16;

Visto l'art. 16, comma 12, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, come sostituito dall'art. 19, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai sensi del quale l'esercizio associato delle funzioni, per i comuni con popolazione fino a 1000 abitanti può essere attuato anche mediante una o più convenzioni, con durata almeno triennale, stipulata ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Rilevato che, per i comuni delle predette classi demografiche, è fatto obbligo di trasmettere al Ministero dell'interno, alla scadenza del predetto periodo triennale, un'attestazione comprovante il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, mediante convenzione, delle rispettive funzioni;

Ritenuto che, ove non sia comprovato, alla scadenza del predetto periodo, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione dei servizi associati, agli enti locali delle predette classi demografiche si applica la disciplina rispettivamente prevista dal comma 28 dell'art. 14 e dal comma 1 dell'art. 16 sopracitati;

Considerato pertanto, che, a tali fini, con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi del comma 31-*bis* dell'art. 14 sopracitato, occorre determinare i contenuti e le modalità delle predette attestazioni;

Sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali nella seduta del 7 agosto 2013;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione popolazione Enti destinatari

1. Per l'esercizio associato delle funzioni mediante convenzione previsto dall'art. 16, della legge n. 148/11 e dall'art. 14, comma 31-*bis*, del decreto-legge n. 78/10, la fascia demografica è determinata dall'art. 37, comma 4, del decreto legislativo n. 267/00.

Art. 2.

Contenuto delle attestazioni

1. Le attestazioni prodotte dai comuni devono contenere i seguenti elementi:

a) gli enti con i quali è stata sottoscritta la convenzione con la specifica della relativa popolazione di ciascun comune;
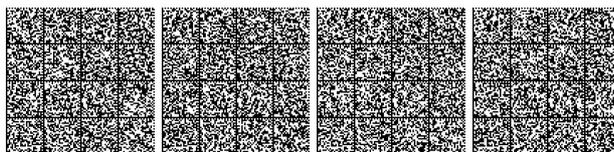
b) le funzioni che riguardano la popolazione ed il territorio comunale od i servizi affidati alla competenza del comune che vengono esercitate mediante convenzione;

c) la data di sottoscrizione della convenzione, nonché la decorrenza e la durata che non potrà essere comunque inferiore a tre anni;

d) di aver conseguito, attraverso la convenzione, elementi di efficienza misurabili in termini di risparmio di spesa;

e) di aver conseguito, tramite la forma associata della convenzione, un miglioramento nell'efficacia delle prestazioni rese.

Art. 3.

Modalità con cui vanno rese le attestazioni e sottoscrizione

1. Le attestazioni indicate ai punti *a)*, *b)* e *c)* di cui all'art. 2, vanno riportate secondo lo schema prescritto dall'Allegato A.

2. Le attestazioni indicate ai punti *d)* ed *e)* di cui all'art. 2, vanno riportate secondo lo schema prescritto dall'Allegato B.

3. Le attestazioni da produrre secondo lo schema previsto dagli allegati A e B dovranno essere sottoscritte dal segretario comunale, dal responsabile dei servizi finanziari e dall'organo di revisione economico finanziario, con un visto da parte del Sindaco in qualità di rappresentante legale dell'ente.

Art. 4.

Dimostrazione dell'efficienza

1. L'attestazione dell'efficienza si fonda sui dati contabili di bilancio relativi ai valori della spesa corrente.

2. I dati desunti dalla contabilità finanziaria dovranno dimostrare, al termine del triennio di osservazione, un risparmio complessivo di spesa corrente degli enti convenzionati di almeno il 5 per cento rispetto alle spese sostenute nell'esercizio finanziario precedente alla gestione associata mediante convenzione, con l'esclusione delle entrate correnti per contributi di amministrazioni pubbliche aventi destinazione finalizzata al finanziamento di funzioni comunali e delle entrate per rimborsi all'ente per le spese gestite in convenzione e di quelle riferite a servizi precedentemente non attivati.

Art. 5.

Dimostrazione dell'efficacia

1. Il conseguimento di un significativo livello di efficacia dovrà essere dimostrato attestando di aver raggiunto un migliore livello di servizi nella gestione in convenzione rispetto all'esercizio finanziario precedente alla gestione associata mediante convenzione per almeno 3 delle seguenti attività:

a) organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani;

b) edilizia scolastica;

c) servizio di polizia municipale e polizia amministrativa locale;

d) gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;

e) erogazioni prestazioni sociali;

f) ufficio tecnico, lavori pubblici, edilizia privata;

per i comuni che, nell'esercizio finanziario precedente alla gestione associata mediante convenzione, svolgevano tali servizi a domanda individuale:

g) asilo nido;

h) mensa scolastica.

Art. 6.

Formalizzazione delle attestazioni

1. Gli enti dovranno perfezionare le attestazioni di cui all'art. 2, nel termine di 30 giorni decorrenti dall'approvazione del rendiconto di gestione, previsto dall'art. 227 del d.lgs.vo n. 267/00, relativo all'ultimo anno finanziario del triennio di osservazione.

2. Dell'adempimento viene data comunicazione al Ministero dell'interno mediante invio a mezzo posta elettronica certificata utgautonomie.prot@pec.interno.it.

Roma, 11 settembre 2013

Il Ministro: ALFANO

ALLEGATO A

Denominazione comune… ……………………………………………….

Provincia di …………………………………………………

Vista la documentazione agli atti del comune;

SI ATTESTA

- di svolgere in regime di *convenzione ai* sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 267/00:

  a) per le *convenzioni ai* sensi dell'articolo 16, della legge n. 148/11:

  tutte le funzioni amministrative ed i servizi pubblici di cui è affidatario sulla base della vigente legislazione;

  b) per le convenzioni ai sensi dell'articolo 14, comma 28, della legge, n. 122/10:

  le seguenti funzioni amministrative di cui è affidatario sulla base della vigente legislazione:

  ____

  ____

- la/e predetta/e convenzione/i è/sono stata/e sottoscritta/e in data………… con i seguenti comuni (indicare la denominazione dei comuni……) aventi popolazione……………, con decorrenza dal … e durata di …..anni;
-

Il Segretario dell'ente

____

Il responsabile dei servizi finanziari

____

L'organo di revisione economico-finanziario

____

VISTO:

Il Sindaco

____
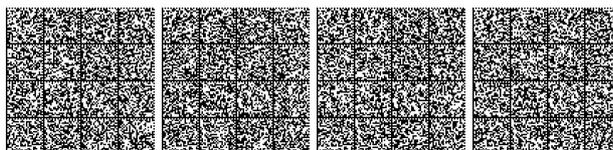
ALLEGATO B

Denominazione comune…………………………………………………….

Facente parte della/e convenzione/i con i comuni di………………………

Provincia di …………………………………………………

Vista la documentazione agli atti del comune;

SI ATTESTA

- di aver conseguito,alla fine del triennio 2013-2015 un risparmio della spesa corrente del ………% rispetto a quella sostenuta nell'esercizio 2012 sulla base dei dati risultanti dai rendiconti di gestione (ad esclusione delle sole spese correnti finanziate da contributi di amministrazioni pubbliche aventi destinazione finalizzata e di quelle riferite a servizi precedentemente non attivati).

	(A)	(B)	(C)
	Esercizio 2012	Esercizio 2015	Differenze di spesa (colonna A meno B)
Valore degli "Impegni" del totale della Spesa corrente			
a) Entrate correnti per contributi di amministrazioni pubbliche aventi destinazione finalizzata al finanziamento di funzioni comunali			
b) Entrate per rimborsi per spese gestite in convenzione			
TOTALE VALORI IMPEGNI SPESA CORRENTE diminuito del valore delle voci a) e b)			

Risparmio di spesa in % = Totale colonna C per 100
Totale colonna A

- di aver conseguito un miglioramento di efficacia del servizio offerto tramite convenzione, rispetto a quello erogato dal comune nell'anno precedente alla gestione associata, tenendo conto di almeno un indicatore per non meno di 3 delle seguenti aree funzionali:

AREA FUNZIONALE	Indice di efficacia	
	Anno 2012	Anno 2015
1. Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani	1. Percentuale di raccolta differenziata sul totale	1. Percentuale di raccolta differenziata sul totale
2. Edilizia scolastica	1 Numero di interventi di miglioramento della qualità edilizia, energetica, di sicurezza e funzionale degli immobili adibiti ad uso scolastico	1 Numero di interventi di miglioramento della qualità edilizia, energetica, di sicurezza e funzionale degli immobili adibiti ad uso scolastico
3. Servizio di polizia municipale e polizia amministrativa locale	1.Numero di ore dedicate di vigilanza del territorio/n. addetti 2. Numero richieste di interventi soddisfatte/numero domande inoltrate 3. Ore di copertura del servizio	1. Numero di ore dedicate di vigilanza del territorio/n. addetti 2. Numero richieste di interventi soddisfatte/numero domande inoltrate 3. Ore di copertura del servizio
4. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscalità	1.Numero ore di apertura al pubblico degli uffici 2.Disponibilità servizi fiscali on line 3. Attività di accertamento 4. Aggiornamento banche dati	1.Numero ore di apertura al pubblico degli uffici 2. Disponibilità servizi fiscali on line 3. Attività di accertamento 4. Aggiornamento banche dati
5 Erogazione prestazioni sociali	1.Tempo medio evasione pratiche (ore dedicate/pratiche) 2.Numero utenti seguiti/popolazione 3. Numero richieste soddisfatte/addetto	1.Tempo medio evasione pratiche(ore dedicate/pratiche) 2.Numero utenti seguiti/popolazione 3. Numero richieste soddisfatte/addetto
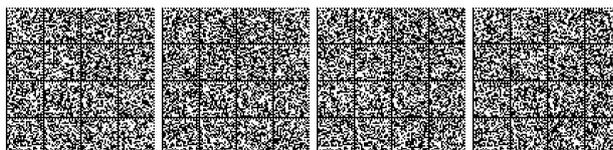
6. Ufficio tecnico, lavori pubblici, edilizia privata	1 Tempo medio evasione pratiche edilizie (ore dedicate/pratiche)	1. Tempo medio evasione pratiche edilizie (ore dedicate/pratiche)

Per i comuni che, nell'esercizio finanziario precedente alla gestione associata mediante convenzione, svolgevano i servizi a domanda individuale di asilo nido e di mensa scolastica, potranno indicare fra le sopra elencate aree funzionali anche uno dei predetti servizi:

7.Asili Nido	Numero domande soddisfatte/numero domande presentate (indicare valore del predetto rapporto)	Numero domande soddisfatte/numero domande presentate (indicare valore del predetto rapporto)
8.Mensa scolastica	Numero domande soddisfatte/numero domande presentate (indicare valore del predetto rapporto)	Numero domande soddisfatte/numero domande presentate (indicare valore del predetto rapporto)

Il Segretario dell'ente ______________________

Il Responsabile dei servizi finanziari ______________________

L'Organo di revisione economico-finanziario

____

VISTO: Il Sindaco ______________________
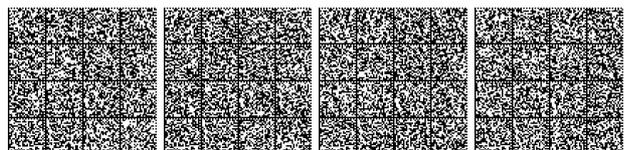
Nota di lettura indicatori

1.1 E' espresso in termine di percentuale ed a valore più alto corrisponde maggiore efficacia;

2.1 E' espresso in termini di valore assoluto ed a valore più alto corrisponde maggiore efficacia;

3.1 E' espresso in termine di rapporto ed a valore più alto corrisponde maggiore efficacia.

3.2 E' espresso in termine di rapporto ed a valore più alto corrisponde maggiore efficacia.

3.3 E' espresso in termini di valore assoluto ed a valore più alto corrisponde maggiore efficacia

4.1 E' espresso in termini di valore assoluto ed a valore più alto corrisponde maggiore efficacia

4.2 E' espresso in termini di risposta proxi, ovvero con risposta SI/NO, per cui se viene attivato alla fine del triennio 2013-2015 laddove non era previsto nel 2012, costituisce elemento di efficienza.

4.3 E' espresso in termini di valore assoluto ed a valore più alto corrisponde maggiore efficacia

4.4 E' espresso in termini di risposta proxi, ovvero con risposta SI/NO, per cui se un aggiornamento alla fine del triennio 2013-2015 della banca dati migliore rispetto a quello risultante nel 2012, costituisce elemento di efficienza.

5.1 E' espresso in termini di rapporto ed a tempi minori corrisponde maggiore efficacia

5.2 E' espresso in termine di rapporto ed a valore più alto corrisponde maggiore efficacia.

5.3 E' espresso in termine di rapporto ed a valore più alto corrisponde maggiore efficacia.

6.1 E' espresso in termini di rapporto ed a tempi minori corrisponde maggiore efficacia

7.1 E' espresso in termine di rapporto ed a valore più alto corrisponde maggiore efficacia.

8.1 E' espresso in termine di rapporto ed a valore più alto corrisponde maggiore efficacia.

13A08519
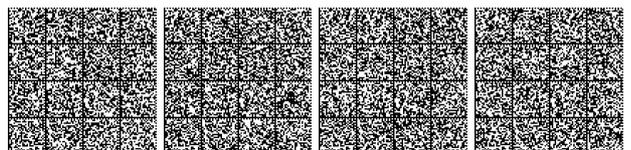
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 26 agosto 2013.

Modifiche al decreto 24 ottobre 2007, recante disposizioni in materia di procedura per la nomina degli esperti per i controlli delle proprietà isotermiche delle carrozzerie degli autoveicoli circolanti per trasporti internazionali o nazionali in regime di temperatura controllata.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'Accordo relativo ai trasporti internazionali di derrate deteriorabili ed ai veicoli speciali da utilizzare per tali trasporti (ATP), stipulato a Ginevra il 1° settembre 1970, recepito con legge 2 maggio 1977, n. 264, e visti, in particolare, i paragrafi 29 e 49 (ora punti 5 e 6) dell'allegato 1 Appendice 2 del citato Accordo che consentono di nominare esperti per il controllo delle proprietà isotermiche dei mezzi di trasporto in regime di temperatura controllata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1979, n. 404, recante «Regolamento di esecuzione della legge n. 264 del 1977, concernente ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP), con allegati, concluso a Genova il 1° settembre 1970»;

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 2007, recante «Procedure per la nomina degli esperti per i controlli delle proprietà isotermiche delle carrozzerie degli autoveicoli circolanti per trasporti internazionali o nazionali in regime di temperatura controllata»;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 2009 ed il decreto ministeriale 6 ottobre 2010 recanti entrambi modifiche al suddetto decreto 24 ottobre 2007;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2009 relativo alla «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato»;

Considerato che le norme della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2000 per la certificazione di accreditamento per i locali di prova sono state sostituite dalle norme della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005;

Viste le norme della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012;

Visti gli emendamenti al richiamato Accordo (ATP) entrati in vigore il 2 gennaio 2011 e l'11 novembre 2012;

Considerate le istanze delle organizzazioni del settore anche in relazione all'attuale periodo congiunturale dell'economia nazionale e valutata, nel contempo, l'esigenza di mantenere adeguati standard di sicurezza nel trasporto di derrate deteriorabili;

Ritenuto, pertanto, dí apportare modifiche al citato decreto ministeriale 24 ottobre 2007 nel senso delle suddette considerazioni;

Decreta:

Art. 1.

Proroga dei termini per l'adeguamento dei locali e riferimenti normativi

1. I riferimenti alle norme della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2000 sono da intendersi riferiti alla norme della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005.

2. Il punto *b)* del comma 1 dell'art. 8 del D.M. 24 ottobre 2007 è così sostituito: «entro il 30.06.2015:

conseguire e mantenere idonea certificazione rilasciata da un Organismo di parte terza accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 che attesti la permanenza dei requisiti di idoneità dell'esperto, già riconosciuto idoneo dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a svolgere le attività di cui ai punti 5 e 6 dell'allegato 1, Appendice 2, dell'Accordo ATP;

oppure

entro la medesima data, adeguare i locali di prova in cui operano con le rispettive strumentazioni alle disposizioni di cui ai precedenti punti *b)* e *c)* del comma 1, art. 6, dandone comunicazione alla Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione 3 ed alla competente Direzione Generale Territoriale.».

3. I locali di prova di nuovo approntamento, utilizzati dagli esperti già nominati alla data di pubblicazione del presente decreto, sono soggetti a quanto previsto ai punti *b)*, *d)* ed *e)* del comma 1 dell'art. 6 del D.M. 24 ottobre 2007.

Art. 2.

Modifiche all'art. 6 del decreto ministeriale 24 ottobre 2007

1. Al comma 1 dell'art. 1 le parole «paragrafi 29 e 49» sono sostituite con le parole «punti 5 e 6»

2. Al punto *b)* del comma 1 dell'art. 6 le parole «paragrafi 29 e 49» sono sostituite con le parole «punti 5 e 6».

Art. 3.

Modifiche degli allegati del decreto ministeriale 24 ottobre 2007

1. Gli allegati 1 e 2 del decreto ministeriale 24 ottobre 2007 sono modificati con provvedimento del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i servizi informativi e statistici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 2013

Il Ministro: LUPI

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2013
Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 9, foglio n. 237

13A08517

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 ottobre 2013.

Modifica del disciplinare di produzione della IGT dei vini «Montecastelli», concernente l'inserimento della deroga per effettuare la vinificazione in una zona ubicata in un'area amministrativa limitrofa, conformemente all'articolo 6, par. 4, lett. *b)* del Reg. CE n. 607/2009, in attuazione della disposizione procedurale transitoria di cui all'articolo 73, par. 2, del Reg. CE n. 607/2009.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 670/2011 della commissione del 12 luglio 2011 con il quale è stato modificato il citato Regolamento (CE) n. 607/2009, ed in particolare la disposizione transitoria di cui all'art. 73, par. 2, dello stesso regolamento, in base alla quale la procedura ordinaria «prevista all'art. 118-octodecies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 non si applica alle modifiche di un disciplinare di produzione introdotte in uno Stato membro a decorrere dal 1° agosto 2009 e trasmesse da quest'ultimo alla commissione anteriormente al 30 giugno 2014 se lo scopo di tali modifiche è esclusivamente quello di adeguare all'art. 118-*quater* del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e al presente regolamento il disciplinare di produzione trasmesso alla commissione a norma dell'art. 118-*vicies*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007.»;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Considerato che in talune IGP, per le quali i produttori interessati effettuavano tradizionalmente le operazioni di vinificazione nelle aree limitrofe alla zona di produzione delle uve delimitata, negli specifici disciplinari non è stata ancora inserita la deroga per effettuare la vinificazione in una zona ubicata nelle immediate vicinanze o in un'area amministrativa limitrofa (ai sensi dell'art. 6, par. 4, lett. *a)* e *b)* del Regolamento CE n. 607/2009), mediante l'ordinaria procedura di valutazione e recepimento delle relative domande di modifica prevista dalla richiamata normativa comunitaria e nazionale;

Considerato altresì che per le predette IGP, ai sensi della citata normativa comunitaria, a partire dalla corrente campagna vendemmiale i produttori interessati non potrebbero più effettuare le operazioni di vinificazione o elaborazione nelle richiamate aree limitrofe alla zona di produzione delle uve, in quanto, in assenza di inserimento di apposita deroga negli specifici disciplinari, la zona di vinificazione verrebbe a corrisponde con quella delimitata di produzione delle uve, essendo peraltro scaduta il 31 dicembre 2012 la deroga prevista dal citato art. 6, par. 4, 2° capoverso, che consentiva l'espletamento delle operazioni in questione anche al di fuori delle immediate vicinanze della zona di produzione delimitata;

Ritenuto, al fine di non pregiudicare l'attività economica dei sopra citati produttori interessati, di procedere con carattere d'urgenza alla modifica dei disciplinari delle citate IGP per inserire la richiamata deroga, per consentire di effettuare, a partire dalla corrente vendemmia, la vinificazione nelle aree amministrative limitrofe alla zona di produzione delimitata, consentendo ai soggetti rappresentanti i produttori delle IGP in questione ed a questa Amministrazione di avvalersi della procedura transitoria di cui al citato art. 73, par. 2, del Regolamento CE n. 607/2009;

Vista la lettera circolare n. 30202 del 25 luglio 2013, indirizzata alle regioni ed alle organizzazioni di categoria vitivinicole, con la quale questo Ministero ha impartito i criteri procedurali per la presentazione delle istanze relative alla modifica dei disciplinari in questione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, par. 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della IGP «Montecastelli»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale 30 novembre 2011, ai sensi del quale i disciplinari consolidati ed i relativi fascicoli tecnici dei vini DOP e IGP italiani, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il fascicolo tecnico della IGP «Montecastelli», sono stati inoltrati alla Commissione U.E., entro il 31 dicembre 2011, conformemente alla procedura di cui all'art. 70-*bis* del Regolamento CE n. 607/2009, e sono stati pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione qualità e sicurezza - Vini DOP e IGP;

Vista la domanda presentata, ai sensi dell'art. 73, par. 2, del citato Regolamento (CE) n. 607/2009, in data 17 settembre 2013 dalla regione Toscana, quale soggetto richiedente legittimato che a suo tempo ha presentato a questo Ministero il disciplinare consolidato della IGT dei vini «Montecastelli» che è stato approvato con il citato

decreto ministeriale 30 novembre 2011, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione della predetta IGT «Montecastelli», al fine di inserire la deroga per consentire la vinificazione o elaborazione dei relativi prodotti vitivinicoli in una zona ubicata in un'area amministrativa limitrofa, conformemente all'art. 6, par. 4, lett. *b)* del Regolamento CE n. 607/2009;

Considerato che a seguito dell'esame della predetta domanda da parte di questo Ministero, conformemente alla richiamata procedura semplificata di cui all'art. 73, par. 2, del citato Regolamento (CE) n. 607/2009, è risultato che la citata richiesta di modifica del disciplinare è risultata conforme all'art. 6, par. 4, lett. *b)* dello stesso Regolamento (CE) n. 607/2009;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini ad Indicazione geografica tipica «Montecastelli» in accoglimento della predetta domanda;

Ritenuto altresì di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino IGP «Montecastelli» così come approvato con il citato decreto ministeriale 30 novembre 2011, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-*bis*, paragrafo 1, lettera *a)* del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione geografica tipica «Montecastelli», consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, così come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 3 è sostituito con il seguente:

«La zona di vinificazione corrisponde a quella di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio della regione Toscana.».

Art. 2.

1. La modifica al disciplinare consolidato della IGP «Montecastelli», di cui all'art. 1, sarà inserita sul sito internet del Ministero e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico già trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.

2. La modifica di cui all'art. 1 è applicabile a decorrere dalla campagna vendemmiale 2013/2014 e nei confronti delle eventuali scorte di prodotti vitivinicoli provenienti dalle campagne vendemmiali precedenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2013

Il Capo Dipartimento: ESPOSITO

13A08487

DECRETO 10 ottobre 2013.

Modifica del disciplinare di produzione della IGT dei vini «Val di Magra», concernente l'inserimento della deroga per effettuare la vinificazione in una zona ubicata in un'area amministrativa limitrofa, conformemente all'articolo 6, par. 4, lett. *b)* del Reg. CE n. 607/2009, in attuazione della disposizione procedurale transitoria di cui all'articolo 73, par. 2, del Reg. CE n. 607/2009.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 670/2011 della Commissione del 12 luglio 2011 con il quale è stato modificato il citato regolamento (CE) n. 607/2009, ed in particolare la disposizione transitoria di cui all'art. 73, par. 2, dello stesso regolamento, in base alla quale la procedura ordinaria «prevista all'art. 118-octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 non si applica alle modifiche di un disciplinare di produzione introdotte in uno Stato membro a decorrere dal 1° agosto 2009 e trasmesse da quest'ultimo alla Commissione anteriormente al 30 giugno 2014 se lo scopo di tali modifiche è esclusivamente quello di adeguare all'art. 118 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007 e al presente regolamento il disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione a norma dell'art. 118-*vicies*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007»;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare il D.M. 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del D.lgs. n. 61/2010;

Considerato che in talune IGP, per le quali i produttori ineteressati effettuavano tradizionalmente le operazioni di vinificazione nelle aree limitrofe alla zona di produzione delle uve delimitata, negli specifici disciplinari non è stata ancora inserita la deroga per effettuare la vinificazione in una zona ubicata nelle immediate vicinanze o in un'area amministrativa limitrofa (ai sensi dell'art. 6, par. 4, lett. *a)* e *b)* del Reg. CE n. 607/2009), mediante l'ordinaria procedura di valutazione e recepimento delle relative domande di modifica prevista dalla richiamata normativa comunitaria e nazionale;

Considerato altresì che per le predette IGP, ai sensi della citata normativa comunitaria, a partire dalla corrente campagna vendemmiale i produttori interessati non potrebbero più effettuare le operazioni di vinificazione o elaborazione nelle richiamate aree limitrofe alla zona di produzione delle uve, in quanto, in assenza di inserimento di apposita deroga negli specifici disciplinari, la zona di vinificazione verrebbe a corrisponde con quella delimitata di produzione delle uve, essendo peraltro scaduta il 31 dicembre 2012 la deroga prevista dal citato art. 6, par. 4, 2° capoverso, che consentiva l'espletamento delle operazioni in questione anche al di fuori delle immediate vicinanze della zona di produzione delimitata;

Ritenuto, al fine di non pregiudicare l'attività economica dei sopra citati produttori interessati, di procedere con carattere d'urgenza alla modifica dei disciplinari delle citate IGP per inserire la richiamata deroga, per consentire di effettuare, a partire dalla corrente vendemmia, la vinificazione nelle aree amministrative limitrofe alla zona di produzione delimitata, consentendo ai soggetti rappresentanti i produttori delle IGP in questione ed a questa Amministrazione di avvalersi della procedura transitoria di cui al citato art. 73, par. 2, del Reg. CE n. 607/2009;

Vista la lettera circolare n. 30202 del 25 luglio 2013, indirizzata alle Regioni ed alle Organizzazioni di categoria vitivinicole, con la quale questo Ministero ha impartito i criteri procedurali per la presentazione delle istanze relative alla modifica dei disciplinari in questione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, par. 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della IGP "Val di Magra";

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale 30 novembre 2011, ai sensi del quale i disciplinari consolidati ed i relativi fascicoli tecnici dei vini DOP e IGP italiani, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il fascicolo tecnico della IGP "Val di Magra", sono stati inoltrati alla Commissione U.E., entro il 31 dicembre 2011, conformemente alla procedura di cui all'art. 70 bis del Reg. CE n. 607/2009, e sono stati pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP;

Vista la domanda presentata, ai sensi dell'art. 73, par. 2, del citato Reg. (CE) n. 607/2009, in data 17.09.2013 dalla Regione Toscana, quale soggetto richiedente legittimato che a suo tempo ha presentato a questo Ministero il disciplinare consolidato della IGT dei vini "Val di Magra" che è stato approvato con il citato D.M. 30.11.2011, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione della predetta IGT "Val di Magra", al fine di inserire la deroga per consentire la vinificazione o elaborazione dei relativi prodotti vitivinicoli in una zona ubicata in un'area amministrativa limitrofa, conformemente all'art. 6, par. 4, lett. *b)* del Reg. CE n. 607/2009;

Considerato che a seguito dell'esame della predetta domanda da parte di questo Ministero, conformemente alla richiamata procedura semplificata di cui all'art. 73, par. 2, del citato Reg. (CE) n. 607/2009, è risultato che la citata richiesta di modifica del disciplinare è risultata conforme all'art. 6, par. 4, lett. *b)* dello stesso Reg. (CE) n. 607/2009;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini ad Indicazione Geografica Tipica "Val di Magra" in accoglimento della predetta domanda;

Ritenuto altresì di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino IGP "Val di Magra" così come approvato con il citato D.M. 30 novembre 2011, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-*bis*, paragrafo 1, lettera *a)* del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica "Val di Magra", consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, così come approvato con il D.M. 30.11.2011 richiamato in premessa, il comma 3 è sostituito con il seguente:

«Le operazioni devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3.

Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio della Regione Toscana.».

Art. 2.

1. La modifica al disciplinare consolidato della IGP «Val di Magra», di cui all'art. 1, sarà inserita sul sito internet del Ministero e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico già trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.

2. La modifica di cui all'art. 1 è applicabile a decorrere dalla campagna vendemmiale 2013/2014 e nei confronti delle eventuali scorte di prodotti vitivinicoli provenienti dalle campagne vendemmiali precedenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2013

Il Capo Dipartimento: ESPOSITO

13A08491

DECRETO 10 ottobre 2013.

Modifica del disciplinare di produzione della IGT dei vini «Alta Valle della Greve», concernente l'inserimento della deroga per effettuare la vinificazione in una zona ubicata in un'area amministrativa limitrofa, conformemente all'articolo 6 , par. 4, lett. *b)* del Reg. CE n. 607/2009, in attuazione della disposizione procedurale transitoria di cui all'articolo 73, par. 2, del Reg. CE n. 607/2009.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 670/2011 della Commissione del 12 luglio 2011 con il quale è stato modificato il citato regolamento (CE) n. 607/2009, ed in particolare la disposizione transitoria di cui all'art. 73, par. 2, dello stesso regolamento, in base alla quale la procedura ordinaria «prevista all'art. 118-octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 non si applica alle modifiche di un disciplinare di produzione introdotte in uno Stato membro a decorrere dal 1° agosto 2009 e trasmesse da quest'ultimo alla Commissione anteriormente al 30 giugno 2014 se lo scopo di tali modifiche è esclusivamente quello di adeguare all'art. 118-*quater* del regolamento (CE) n. 1234/2007 e al presente regolamento il disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione a norma dell'art. 118-*vicies*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007»;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare il D.M. 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Considerato che in talune IGP, per le quali i produttori ineteressati effettuavano tradizionalmente le operazioni di vinificazione nelle aree limitrofe alla zona di produzione delle uve delimitata, negli specifici disciplinari non è stata ancora inserita la deroga per effettuare la vinificazione in una zona ubicata nelle immediate vicinanze o in un'area amministrativa limitrofa (ai sensi dell'art. 6, par. 4, lett. *a)* e *b)* del Reg. CE n. 607/2009), mediante l'ordinaria procedura di valutazione e recepimento delle relative domande di modifica prevista dalla richiamata normativa comunitaria e nazionale;

Considerato altresì che per le predette IGP, ai sensi della citata normativa comunitaria, a partire dalla corrente campagna vendemmiale i produttori interessati non potrebbero più effettuare le operazioni di vinificazione o elaborazione nelle richiamate aree limitrofe alla zona di produzione delle uve, in quanto, in assenza di inserimento di apposita deroga negli specifici disciplinari, la zona di vinificazione verrebbe a corrisponde con quella delimitata di produzione delle uve, essendo peraltro scaduta il 31 dicembre 2012 la deroga prevista dal citato art. 6, par. 4, 2° capoverso, che consentiva l'espletamento delle operazioni in questione anche al di fuori delle immediate vicinanze della zona di produzione delimitata;

Ritenuto, al fine di non pregiudicare l'attività economica dei sopra citati produttori interessati, di procedere con carattere d'urgenza alla modifica dei disciplinari delle citate IGP per inserire la richiamata deroga, per consentire di effettuare, a partire dalla corrente vendemmia, la vinificazione nelle aree amministrative limitrofe alla zona di produzione delimitata, consentendo ai soggetti rappresentanti i produttori delle IGP in questione ed a questa Amministrazione di avvalersi della procedura transitoria di cui al citato art. 73, par. 2, del Reg. CE n. 607/2009;

Vista la lettera circolare n. 30202 del 25 luglio 2013, indirizzata alle Regioni ed alle Organizzazioni di categoria vitivinicole, con la quale questo Ministero ha impartito i criteri procedurali per la presentazione delle istanze relative alla modifica dei disciplinari in questione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, par. 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi

dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della IGP "Alta Valle della Greve";

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale 30 novembre 2011, ai sensi del quale i disciplinari consolidati ed i relativi fascicoli tecnici dei vini DOP e IGP italiani, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il fascicolo tecnico della IGP "Alta Valle della Greve", sono stati inoltrati alla Commissione U.E., entro il 31 dicembre 2011, conformemente alla procedura di cui all'art. 70-*bis* del Reg. CE n. 607/2009, e sono stati pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP;

Vista la domanda presentata, ai sensi dell'art. 73, par. 2, del citato Reg. (CE) n. 607/2009, in data 17.09.2013 dalla Regione Toscana, quale soggetto richiedente legittimato che a suo tempo ha presentato a questo Ministero il disciplinare consolidato della IGT dei vini "Alta Valle della Greve" che è stato approvato con il citato D.M. 30.11.2011, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione della predetta IGT "Alta Valle della Greve", al fine di inserire la deroga per consentire la vinificazione o elaborazione dei relativi prodotti vitivinicoli in una zona ubicata in un'area amministrativa limitrofa, conformemente all'art. 6, par. 4, lett. *b)* del Reg. CE n. 607/2009;

Considerato che a seguito dell'esame della predetta domanda da parte di questo Ministero, conformemente alla richiamata procedura semplificata di cui all'art. 73, par. 2, del citato Reg. (CE) n. 607/2009, è risultato che la citata richiesta di modifica del disciplinare è risultata conforme all'art. 6, par. 4, lett. *b)* dello stesso Reg. (CE) n. 607/2009;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini ad Indicazione Geografica Tipica "Alta Valle della Greve" in accoglimento della predetta domanda;

Ritenuto altresì di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino IGP "Alta Valle della Greve" così come approvato con il citato D.M. 30 novembre 2011, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-*bis*, paragrafo 1, lettera *a)* del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Alta Valle della Greve», consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, così come approvato con il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 3 è sostituito con il seguente:

«Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3.

«Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera *b)*, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio della Regione Toscana.».

Art. 2.

1. La modifica al disciplinare consolidato della IGP «Alta Valle della Greve», di cui all'art. 1, sarà inserita sul sito internet del Ministero e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico già trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.

2. La modifica di cui all'art. 1 è applicabile a decorrere dalla campagna vendemmiale 2013/2014 e nei confronti delle eventuali scorte di prodotti vitivinicoli provenienti dalle campagne vendemmiali precedenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2013

Il Capo Dipartimento: ESPOSITO

13A08492

DECRETO 14 ottobre 2013.

Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari che abroga i regolamenti (CE) 5109/2006 e 510/2006;

Visto l'art. 29 del citato Regolamento (UE) n. 1151/2012 che introduce come schemi di qualità le indicazioni facoltative di qualità;

Visti gli articoli 31 e 32 del citato Regolamento (UE) n. 1151/2012 che individuano il «prodotto di montagna» come indicazione facoltativa di qualità e il «prodotto dell'agricoltura delle isole» quale possibile ulteriore indicazione facoltativa di qualità attualmente in fase di studio da parte della commissione;

Visto l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che modifica l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, relativo a controlli e vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 2007 recante procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428 ed in particolare l'art. 4, comma 3 che prevede che il Ministero della politiche agricole alimentari e forestali nell'ambito delle sue competenze adotti provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni comunitarie al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale;

Ritenuto opportuno rimandare l'emanazione delle disposizioni nazionali in materia di indicazioni facoltative di qualità in attesa delle determinazioni della Commissione europea sui temi «prodotto di montagna» e «prodotto dell'agricoltura delle isole»;

Ritenuto necessario, per dare attuazione al citato Regolamento (UE) n. 1151/2012, stabilire norme nazionali relativamente ai riconoscimenti ed alla protezione dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Acquisita l'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Sato le regioni le Province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 26 settembre 2013;

Decreta:

TITOLO I
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato e agli altri prodotti agricoli e alimentari elencati nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 1151/2012.

Art. 2.

Definizioni e abbreviazioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) regimi di qualità: le denominazioni di origine protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP), le specialità tradizionali garantite (STG);

b) gruppo: qualsiasi associazione costituita principalmente da produttori o trasformatori coinvolti nella produzione del medesimo prodotto;

c) consorzi di tutela: i gruppi di cui all'art. 45 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi della normativa nazionale in materia di riconoscimento dei consorzi di tutela dei prodotti DOP/IGP/STG;

d) etichettatura: menzioni, indicazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o simboli che si riferiscono ad un prodotto alimentare e figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, anello o fascetta che accompagni tale prodotto alimentare o che ad esso si riferisca;

e) specificità: in relazione a un prodotto le caratteristiche, le modalità di produzione specifiche che lo distinguono nettamente da altri prodotti simili della stessa categoria;

f) termini generici: i nomi di prodotti originariamente ottenuti in un determinato luogo che sono diventati il nome comune di un prodotto dell'Unione europea;

g) fase di produzione: produzione, trasformazione o elaborazione;

h) disciplinare: il disciplinare di produzione;

i) Ministero: il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

j) Regione: le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

TITOLO II
DENOMINAZIONI DI ORIGINE PROTETTE E INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE

Art. 3.

Disciplinare di produzione

1. Per beneficiare di una denominazione di origine protetta (DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, un prodotto deve essere conforme a un disciplinare che comprende almeno gli elementi seguenti:

a) il nome da proteggere come DOP o IGP, quale utilizzato nel commercio o nel linguaggio comune e solo nelle lingue attualmente o storicamente utilizzate per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica delimitata;

b) la descrizione del prodotto comprese, se del caso, le materie prime nonché le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche, organolettiche del prodotto;

c) la definizione della zona geografica delimitata;

d) gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica delimitata;

e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, dei metodi locali, leali e costanti nonché, se del caso, gli elementi relativi al confezionamento del prodotto nella zona geografica delimitata quando è richiesto dal gruppo per salvaguardare la qualità, garantire l'origine o assicurare il controllo e purché supportato da sufficienti motivazioni specifiche;

f) gli elementi che stabiliscono:

i) per le DOP, le cui fasi produttive si svolgono nella zona geografica di riferimento, il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico;

ii) per le IGP, la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata, il legame fra una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica;

g) il nome e l'indirizzo dell'autorità o dell'organismo che verifica il rispetto delle disposizioni del disciplinare di produzione;

h) qualsiasi regola specifica per l'etichettatura del prodotto e l'eventuale logo della DOP o IGP.

Art. 4.

Soggetti legittimati

1. Soggetto legittimato a presentare domanda di riconoscimento per una DOP o IGP ai sensi del Regolamento (UE) 1151/2012 è il gruppo formato da produttori e/o trasformatori ricadenti nel territorio delimitato dal disciplinare di cui al precedente art. 3 e che trattano il medesimo prodotto oggetto di richiesta di registrazione.

2. Il gruppo di cui al comma 1:

a) è costituito ai sensi di legge;

b) ha tra gli scopi sociali la registrazione del prodotto per il quale viene presentata la domanda, o ha assunto in assemblea la delibera di presentare domanda per la registrazione del prodotto oggetto della domanda;

c) ha nell'atto costitutivo o nello statuto, fermo restando lo scopo sociale, la previsione che l'associazione non possa essere sciolta prima del raggiungimento dello scopo per il quale è stata costituita.

3. Una singola persona fisica o giuridica presenta domanda di registrazione per una denominazione qualora sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) la singola persona fisica o giuridica è il solo produttore e/o trasformatore ricadente nel territorio delimitato dal disciplinare di cui al precedente art. 3 che desideri presentare una domanda;

b) la zona geografica del prodotto oggetto di richiesta di registrazione e delimitata nel disciplinare di cui al precedente art. 3 possiede caratteristiche che differiscono notevolmente da quelle delle zone limitrofe ovvero le caratteristiche del prodotto oggetto di domanda di registrazione sono differenti da quelle dei prodotti delle zone limitrofe.

L'onere della prova è a carico della singola persona fisica o giuridica che presenta la domanda di registrazione.

4. La presentazione di una domanda di registrazione da parte di una singola persona fisica o giuridica non può avere ad oggetto esclusivamente l'aro geografica all'interno della quale ricade l'azienda della singola persona fisica o giuridica.

Art. 5.

Pluralità di richieste per un'unica denominazione

1. Nel caso in cui siano presentate più istanze per lo stesso prodotto/denominazione o per prodotti/denominazioni assimilabili, laddove non sia possibile l'aggregazione dei diversi soggetti proponenti, il Ministero convoca una riunione con la/e Regione/i nel cui territorio ricade la produzione oggetto di richiesta di registrazione e provvede ad individuare il soggetto di cui al precedente art. 4 che rappresenti il numero delle imprese aderenti prevalente rispetto alle altre Associazioni, al momento della presentazione della domanda. In caso di parità di numero di imprese aderenti alle diverse Associazioni, prevarrà l'Associazione che rappresenta anche la maggiore percentuale di produzione al momento della presentazione della domanda.

Art. 6.

Domanda di registrazione

1. La domanda di registrazione di una DOP o di una IGP è avanzata dai soggetti legittimati di cui al precedente art. 4 al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare ed alla/e Regione/i nel cui territorio ricade la produzione oggetto di registrazione.

2. La domanda di cui al comma 1 è presentata a mezzo PEC o in formato cartaceo in regola con le norme sul bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 recante disciplina dell'imposta di bollo e successive modifiche e integrazioni, firmata dal legale rappresentante. La domanda contiene inoltre l'indirizzo di posta certificata del soggetto richiedente.

3. La domanda è accompagnata dai seguenti allegati:

a) atto costitutivo e/o statuto dell'associazione;

b) delibera assembleare dalla quale risulti la volontà dei produttori di presentare domanda per la registrazione della DOP o IGP qualora tale previsione non sia contenuta nell'atto costitutivo o nello statuto;

c) disciplinare di produzione di cui all'art. 3;

d) nome, indirizzo e recapiti del soggetto legittimato e dell'autorità o dell'organismo che verifica il rispetto delle disposizioni di cui al disciplinare di produzione. Tale indicazione è fornita al Ministero dal soggetto richiedente entro la data fissata per la riunione di pubblico accertamento di cui al successivo art. 8;

e) relazione storica, corredata di riferimenti bibliografici, atta a comprovare la produzione per almeno venticinque anni anche se non continuativi del prodotto in questione, nonché l'uso consolidato, nel commercio o nel linguaggio comune, del nome del quale si richiede la registrazione;

f) relazione socio-economica contenente le seguenti informazioni:

quantità prodotta con riferimento alle ultime tre annate di produzione disponibili;

numero imprese coinvolte distinte per singolo segmento della filiera (attuali e potenziali);

g) relazione tecnica dalla quale si evince in maniera chiara il legame con il territorio, inteso come nesso di causalità tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (in caso di *DOP)* o una qualità specifica o la reputazione o altra caratteristica del prodotto (in caso di *IGP)*. La relazione evidenzia inoltre le ragioni per cui solo all'interno dei confini indicati si ottengono e si mantengono in un preciso rapporto causale e per effetto di ben identificati fattori umani e naturali la qualità o le caratteristiche del prodotto associato alla denominazione oggetto di domanda di registrazione. Dalla relazione tecnica risulta altresì che il prodotto per il quale si richiede la registrazione presenta almeno una caratteristica qua-

litativa che lo differenzia dallo standard qualitativo di prodotti della stessa tipologia ottenuti fuori dalla zona di produzione. I contenuti della relazione sono supportati da evidenze tecnico scientifiche da prodursi a carico del soggetto richiedente la registrazione;

h) cartografia in scala adeguata a consentire l'individuazione precisa della zona di produzione e dei suoi confini, ove non ci si riferisce a confini amministrativi;

i) documento unico contenente gli elementi seguenti:

la denominazione, la descrizione del prodotto, incluse eventualmente le norme specifiche per il confezionamento e l'etichettatura più stringenti rispetto alla normativa comunitaria, una descrizione concisa della delimitazione della zona geografica;

la descrizione del legame del prodotto con l'ambiente geografico o con l'origine geografica, inclusi, eventualmente, gli elementi specifici della descrizione del prodotto o del metodo di ottenimento che giustifica il legame.

4. L'istanza può contenere un marchio già registrato e proposto come logo della denominazione da inserire nel disciplinare di produzione a condizione dell'esplicita rinuncia scritta a titolo gratuito del suo titolare, a far data dalla registrazione della DOP/IGP interessata.

5. La decisione in merito a termini generici, a termini in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale che possano indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto, termini in tutto o in parte omonimi di una denominazione già iscritta nel registro, nomi omonimi che inducano erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio, termini che sono tali da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto è competenza del Ministero e della/e Regione/i nel cui territorio ricade la produzione oggetto di richiesta di registrazione.

Art. 7.

Valutazione delle domande di registrazione

1. Entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda di registrazione di una DOP o di una IGP la/le Regione/i nel cui territorio ricade la produzione oggetto della domanda di registrazione richiede al Ministero una riunione per l'esame delle problematiche legate all'istanza presentata.

2. A seguito della riunione di cui al comma precedente, o in caso di mancata richiesta della riunione nel termine di cui al precedente comma, la/le Regione/i trasmette/ono al Ministero il proprio parere entro 90 (novanta) giorni dalla data di trasmissione della domanda di registrazione da parte del soggetto richiedente ed il Ministero, ricevuto tale parere procede alla valutazione della richiesta di registrazione di una DOP o di una IGP.

3. In caso di mancata ricezione del parere di cui al precedente comma 2, il Ministero informa tramite e-mail o fax la/le Regione/i interessatale che procederà alla valutazione della domanda di registrazione ai sensi dei seguenti commi anche in assenza di parere, qualora lo stesso non pervenga al Ministero entro 30 giorni dalla data della comunicazione.

4. La domanda di registrazione è valutata dal Ministero entro 90 (novanta) giorni decorrenti dal ricevimento del parere regionale o dalla scadenza del termine previsto per il parere regionale.

5. Ai fini della valutazione della domanda di registrazione il Ministero accerta:

a) la legittimazione del soggetto richiedente;

b) la completezza della documentazione come individuata dal presente decreto nonché la rispondenza ai requisiti ed alle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 e dal presente decreto;

c) la rispondenza del disciplinare all'art. 3 al presente decreto;

d) che la denominazione proposta per la registrazione non rientri in uno dei casi di cui all'art. 6, comma 5;

e) che l'eventuale marchio proposto come logo della denominazione sia coerente con la normativa vigente.

6. Eventuali osservazioni e/o rilievi derivanti dall'analisi della domanda di registrazione presentata sono comunicati al soggetto richiedente e alla/e Regione/i interessata/e.

7. Il soggetto richiedente fornisce al Ministero e alla/e Regione/i interessata/e adeguati elementi di risposta entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 6. In caso di mancata risposta ovvero in caso di mancata rimozione delle cause sulle quali si fondano i rilievi di cui al precedente comma 6 nel termine previsto il Ministero comunica con apposito atto al soggetto richiedente ed alla/e Regione/i interessata/e la chiusura del procedimento amministrativo concernente la domanda di registrazione.

8. In caso di valutazione positiva della domanda di registrazione, il Ministero trasmette alla/e Regione/i interessata/e ed al soggetto richiedente il disciplinare di produzione nella stesura finale.

Art. 8.

Riunione di pubblico accertamento

1. A seguito della valutazione positiva della domanda di registrazione di cui al precedente art. 7, il Ministero convoca, d'intesa con la/le Regione/i interessata/e, la riunione di pubblico accertamento alla quale partecipano almeno due funzionari del Ministero, la/le Regione/i interessata/e ed il soggetto richiedente il quale è tenuto ad invitare a partecipare alla riunione i comuni, le organizzazioni professionali e di categoria, i produttori e gli operatori economici interessati.

2. Scopo della riunione di pubblico accertamento è permettere al Ministero di verificare la rispondenza della disciplina proposta ai metodi leali e costanti previsti dal regolamento UE 1151/2012.

3. Il soggetto richiedente assicura con evidenze oggettive, fornite preliminarmente alla riunione di pubblico accertamento, la massima divulgazione dell'evento anche mediante la diramazione di avvisi, l'affissione di manifesti o altri mezzi equivalenti. Le modalità e l'ampiezza della divulgazione sono tali da investire tutto il territorio all'interno del quale ricade la produzione oggetto di domanda di registrazione. Il soggetto richiedente predispone un foglio firme e rende disponibile ai partecipanti alla riunione di pubblico accertamento copia del disciplinare

oggetto della discussione che è pubblicato a cura del Ministero, almeno una settimana prima della data fissata per la riunione, sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. È compito dei funzionari del Ministero accertare la regolare convocazione della riunione e dare lettura del disciplinare di produzione, acquisendo le eventuali osservazioni ritenute recepibili in tale sede, nonché procedere alla verbalizzazione della riunione. I rappresentanti del Ministero informano i presenti che il disciplinare di produzione, ad esito della riunione di pubblico accertamento, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per consentire lo svolgimento della eventuale procedura nazionale di opposizione.

5. Il disciplinare di produzione, nella versione concordata in sede di riunione di pubblico accertamento, è trasmesso dal Ministero al soggetto richiedente che lo approva con apposita lettera e lo restituisce firmato al Ministero e alla/e Regione/i, unitamente alla lettera di approvazione, entro dieci giorni dalla trasmissione da parte del Ministero per consentire la pubblicazione di cui al precedente comma 4.

Art. 9.

Motivi di opposizione

1. Entro 30 giorni dal ricevimento del disciplinare di produzione, come approvato ai sensi del precedente art. 8, comma 5, il Ministero provvede alla pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana affinché ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di registrazione.

2. Il soggetto che intende presentare opposizione fa pervenire al Ministero l'opposizione entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del disciplinare di produzione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a pena di irricevibilità.

3. L'opposizione è ricevibile solo se perviene al Ministero nei tempi di cui al precedente comma 2 e se con adeguata documentazione:

a) dimostra la mancata osservanza delle condizioni di cui all'art. 5 e all'art. 7, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1151/2012;

b) dimostra che la registrazione del nome proposto è contraria all'art. 6, paragrafo 2, 3 o 4 del Regolamento (UE) n. 1151/2012;

c) dimostra che la registrazione del nome proposto danneggia l'esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) n. 1151/2012;

d) fornisce elementi sulla cui base si può concludere che il nome di cui si chiede la registrazione è un termine generico.

Art. 10.

Decisione sulla registrazione

1. Il Ministero, trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione del disciplinare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana senza che siano pervenute opposizioni ricevibili adotta una decisione favorevole sulla registrazione, informando con apposito provvedimento il soggetto richiedente e la/le Regione/i interessata/e, e pubblica sul sito internet del Ministero il disciplinare oggetto di domanda di registrazione e presenta alla Commissione un fascicolo di domanda di cui al successivo art. 11.

2. In caso di opposizione, il Ministero entro 45 giorni dal ricevimento della stessa ne valuta la ricevibilità e, nel caso in cui sia ricevibile ai sensi dell'art. 9, comma 3, trasmette l'opposizione al soggetto richiedente ed alla/e Regione/i nel cui territorio ricade la produzione. Il soggetto richiedente predispone le controdeduzioni e le invia entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la documentazione relativa all'opposizione al Ministero e alla/e Regione/i interessata/e.

3. Il Ministero valuta le controdeduzioni presentate dal soggetto richiedente entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.

4. Nel caso in cui il Ministero ritiene che le controdeduzioni presentate dal soggetto richiedente siano idonee a superare i motivi di opposizione ne dà comunicazione al soggetto richiedente, al soggetto che ha presentato opposizione ed alla/e Regione/i interessata/e, adotta una decisione favorevole sulla registrazione e presenta alla Commissione un fascicolo di domanda di cui al successivo art. 11.

5. Se il Ministero ritiene che le controdeduzioni presentate dal soggetto richiedente non sono idonee a superare i motivi di opposizione convoca una riunione con il soggetto richiedente, la/e Regione/i interessata/e ed il soggetto che ha presentato l'opposizione, ad esito della quale il Ministero, d'accordo con la/e Regione/i interessata/e, prende una decisione sulla registrazione entro 60 giorni dalla data della riunione. In caso di decisione favorevole sulla registrazione, aggiorna sul sito internet del Ministero il disciplinare oggetto di richiesta di registrazione se ulteriormente modificato e presenta contestualmente alla Commissione un fascicolo di domanda di cui al successivo art. 11. In caso di decisione negativa sulla registrazione rigetta la domanda di registrazione.

6. La mancata risposta da parte del soggetto richiedente nei termini di cui al precedente comma 2 comporta l'archiviazione della domanda di registrazione.

Art. 11.

Fascicolo di domanda e procedura comunitaria

1. Il fascicolo di domanda predisposto dal Ministero e trasmesso alla Commissione europea comprende:

a) il nome, l'indirizzo e i recapiti del soggetto richiedente;

b) un documento unico contenente:

i) gli elementi principali del disciplinare: il nome, una descrizione del prodotto, incluse, se del caso, le nor-

me specifiche applicabili al confezionamento e all'etichettatura e una descrizione concisa della delimitazione della zona geografica;

ii) la descrizione del legame del prodotto con l'ambiente geografico o con l'origine geografica inclusi, se del caso, gli elementi specifici della descrizione del prodotto o del metodo di produzione che giustifica il legame.

c) la dichiarazione del Ministero in cui si afferma che la domanda presentata dal soggetto richiedente e che beneficia della decisione favorevole soddisfa le condizioni del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e le disposizioni adottate a norma del medesimo.

d) il riferimento della pubblicazione del disciplinare.

2. Il Ministero trasmette inoltre alla Commissione, unitamente al fascicolo di domanda, le informazioni relative alle opposizioni ricevibili presentate da una persona fisica o giuridica che abbia commercializzato legalmente i prodotti di cui trattasi, utilizzando in modo continuativo tali nomi almeno per i cinque anni che precedono la data della pubblicazione del disciplinare di produzione sul sito del Ministero.

3. Nel corso della procedura a livello comunitario eventuali osservazioni e rilievi espressi dalla Commissione in merito alla domanda di registrazione vengono comunicati al soggetto richiedente al fine di acquisire gli elementi necessari alla soluzione delle problematiche evidenziate. La medesima comunicazione viene trasmessa alla/le Regione/i interessata/e.

4. La domanda di registrazione può essere ritirata dal Ministero, su richiesta del soggetto richiedente e acquisito il parere favorevole della Regione.

Art. 12.

Protezione nazionale transitoria

1. A decorrere dalla data di presentazione della domanda di registrazione alla Commissione il Ministero può concedere ad un nome una protezione nazionale transitoria su richiesta del soggetto richiedente.

2. Il Ministero, valuta la richiesta e, se del caso, accorda con decreto la protezione nazionale transitoria che entra in vigore solo successivamente all'emanazione del decreto di autorizzazione dell'organismo di controllo incaricato della verifica del rispetto del disciplinare di produzione.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di concessione della protezione nazionale transitoria il nome oggetto di protezione può essere utilizzato solo da operatori assoggettati al sistema di controllo.

4. I prodotti in protezione nazionale transitoria sono etichettati esclusivamente con la denominazione oggetto di protezione seguita dalla dicitura "in protezione nazionale transitoria". È vietato l'utilizzo dei simboli comunitari e/o delle diciture denominazione di origine protetta/indicazione geografica protetta e delle relative abbreviazioni DOP/IGP.

5. La protezione nazionale transitoria ha efficacia solo a livello nazionale e non incide in alcun modo sugli scambi intraunionali o internazionali.

6. La protezione nazionale transitoria decade a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione di registrazione a norma del Regolamento (UE) n. 1151/2012 oppure dalla data in cui la domanda di registrazione è ritirata.

7. La protezione nazionale transitoria non è concessa nelle ipotesi di modifica di un disciplinare di produzione.

Art. 13.

Modifica di un disciplinare

1. La modifica di un disciplinare può essere richiesta dal consorzio di tutela incaricato dal Ministero o in sua assenza da soggetti immessi nel sistema di controllo della denominazione per la quale si chiede la modifica del disciplinare che rappresentino almeno il 51% della produzione controllata dell'ultimo anno solare/campagna produttiva nonché una percentuale pari almeno al 30% delle imprese inserite nel sistema di controllo. In caso di assenza di produzione, la modifica è richiesta dai 2/3 dei produttori iscritti all'organismo di controllo. La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l'oggetto e le relative motivazioni.

2. Le percentuali di cui al precedente comma 1 sono verificate rispetto alla categoria dei «produttori e utilizzatori», così come individuata dall'art. 4 del decreto ministeriale 12 aprile 2000 e successive modifiche integrazioni, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e IGP.

3. Alla domanda di modifica si applica mutatis mutandis la procedura stabilita dagli articoli 6, 7, 9, 10 e 11. Si applica altresì l'art. 8 nel caso in cui la modifica richiesta riguardi una variazione della zona delimitata dal disciplinare di produzione vigente o nel caso in cui, in assenza di Consorzio di tutela incaricato, la modifica sia stata richiesta dal soggetto di cui al precedente comma 1.

4. Una modifica è considerata minore, quando:

a) non si riferisce alle caratteristiche essenziali del prodotto;

b) non altera il legame di cui alla lettera *f)*, punto *i)* o punto *ii)*, dell'art. 3;

c) non include una modifica del nome, o di una parte del nome, del prodotto,

d) non riguarda la zona geografica delimitata;

e) non rappresenta un aumento delle restrizioni relative alla commercializzazione del prodotto o delle sue materie prime.

5. Alle modifiche minori si applica la procedura indicata dagli articoli 6, 7, 9 e 10 del presente decreto e il Ministero, concluso l'*iter* nazionale, informa la Commissione per l'approvazione o il rigetto della modifica, secondo quanto previsto dall'art. 53, paragrafo 2 del Regolamento n. 1151/2012.

Art. 14.

Cancellazione

1. Il Ministero, di concerto con la/le Regione/i interessata/e, di propria iniziativa in quanto portatore di interesse legittimo ovvero su richiesta di qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, può

avanzare richiesta di cancellazione di una DOP o di una IGP alla Commissione europea nei casi seguenti:

a) qualora non sia più garantito il rispetto delle condizioni stabilite dal disciplinare;

b) qualora non sia stato immesso in commercio per almeno sette anni alcun prodotto che benefici di tale DOP o IGP,

2. I produttori del prodotto commercializzato sotto il nome registrato possono richiede e alla Commissione la cancellazione della registrazione, acquisito il parere del Ministero e della Regione.

Art. 15.

Periodo transitorio

1. Al fine di superare difficoltà temporanee e raggiungere l'obiettivo a lungo termine dell'osservanza del disciplinare da parte di tutti i produttori della zona interessata, il Ministero può stabilire un periodo transitorio massimo di dieci anni per l'utilizzo del nome oggetto di registrazione per il prodotto ottenuto non in conformità del disciplinare, con efficacia a decorrere dalla data di presentazione del fascicolo di domanda alla Commissione.

2. Il perfido transitorio è richiesto dagli operatori interessati i quali dimostrano di aver commercializzato legalmente i prodotti di cui trattasi, utilizzando in modo continuativo il nome oggetto di richiesta di registrazione almeno per i cinque anni che precedono la presentazione della domanda al Ministero e che dimostrino di aver fatto opposizione ai sensi del precedente art. 9.

3. Il periodo transitorio è indicato nel fascicolo di domanda e, pertanto, la richiesta degli operatori interessati è avanzata entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del disciplinare sul sito istituzionale del Ministero.

Art. 16.

Protezione ex officio

1. Le denominazione di origine e le indicazione geografiche, prodotte o commercializzate sul territorio dell'Unione, sono protette ex officio da ciascuno Stato membro contro ogni forma di illecito utilizzo o di pratica ingannevole così come previsto dall'art. 13, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1151/2012.

2. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), che opera in conformità con le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 882/2004, è l'autorità incaricata ai sensi dell'art. 13, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 di adottare le misure per prevenire o far cessare l'uso illegale delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette prodotte o commercializzate in Italia.

3. Fermo restando l'obbligo degli Stati membri di adottare le misure di cui all'art. 13, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 1151/2012, l'ICQRF assicura, se del caso, la comunicazione tra autorità incaricate degli altri Stati membri per far cessare l'uso illegale di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette italiane sul territorio dell'Unione europea.

TITOLO III
SPECIALITÀ TRADIZIONALI GARANTITE

Art. 17.

Criteri

1. Un nome è registrato come specialità tradizionale garantita se lo stesso è stato utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto specifico, ovvero se designa il carattere tradizionale o la specificità del prodotto.

2. Ai fini del la registrazione come specialità tradizionale garantita si intende per «tradizionale» l'uso sul mercato nazionale attestato da un periodo di tempo di almeno 30 anni;

3. Non può essere registrato un nome che faccia riferimento unicamente ad affermazioni di carattere generale, utilizzate per un insieme di prodotti, ovvero ad affermazioni previste da una particolare normativa dell'Unione.

4. Se nella procedura di opposizione a livello comunitario ai sensi dell'art. 51 del Reg. (UE) n. 1151/2012 viene dimostrato che il nome è usato anche in un altro Stato membro o in un Paese terzo, al fine di distinguere i prodotti comparabili o i prodotti che condividono un nome identico o analogo, la decisione di registrazione può prevedere che il nome della Specialità Tradizionale Garantita sia accompagnato dall'affermazione «fatto secondo la tradizione di» immediatamente seguito dal nome di un paese o di una sua regione.

Art. 18.

Disciplinare di produzione

1. Per beneficiare di una Specialità Tradizionale Garantita (STG), un prodotto è conforme a un disciplinare che comprende almeno gli elementi seguenti:

a) il nome di cui è proposta la registrazione, utilizzato per descrivere il prodotto specifico;

b) la descrizione del prodotto, comprese le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e/o organolettiche, a dimostrazione della specificità del prodotto;

c) la descrizione del metodo di produzione che i produttori devono rispettare compresi, se del caso, la natura e le caratteristiche delle materie prime o degli ingredienti utilizzati e il metodo di elaborazione del prodotto;

d) gli elementi fondamentali che attestano il carattere tradizionale del prodotto;

e) qualsiasi regola specifica per l'etichettatura del prodotto e l'eventuale logo della STG.

Art. 19.

Soggetti legittimati

1. Soggetto legittimato a presentare domanda di registrazione di una STG ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 è il gruppo formato principalmente da produttori e/o trasformatori che opera con il prodotto per il quale è richiesta la registrazione.

2. Il gruppo di cui al comma 1:

a) è costituito ai sensi di legge;

b) ha tra gli scopi sociali la registrazione del prodotto per il quale viene presentata la domanda, o ha assunto in assemblea la delibera di presentare richiesta per la registrazione della denominazione oggetto di domanda;

c) contiene nell'atto costitutivo o nello statuto, fermo restando lo scopo sociale, la previsione che l'associazione non può essere sciolta prima del raggiungimento dello scopo per il quale è stata costituita.

3. Una singola persona fisica o giuridica può presentare domanda di registrazione per una STG qualora sia dimostrato a cura del richiedente che è il solo produttore e/o trasformatore che desidera presentare la domanda.

Art. 20.

Pluralità di richieste per un'unica STG

1. Nel caso in cui siano presentate più domande di riconoscimento come STG per il medesimo prodotto o per prodotti assimilabili, il Ministero individua il soggetto che dimostri l'uso comprovato del metodo di produzione nel territorio nazionale per il maggior numero di anni.

Art. 21.

Domanda di registrazione

1. La domanda per ottenere la registrazione di una STG è avanzata dai soggetti legittimati di cui al precedente art. 19 al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare.

2. La domanda di cui al comma 1 è presentata a mezzi PEC o in formato cartaceo in regola con le norme sul bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 recante disciplina dell'imposta di bollo e successive modifiche e integrazioni ed è firmata dal legale rappresentante. La domanda contiene inoltre l'indirizzo di posta certificata del soggetto richiedente.

3. L'istanza è accompagnata dai seguenti allegati:

a) atto costitutivo dell'associazione;

b) delibera assembleare dalla quale risulti la volontà dei produttori di presentare domanda per la registrazione della STG, qualora tale previsione non sia contenuta nell'atto costitutivo o nello statuto;

c) disciplinare di produzione di cui all'art. 18;

d) relazione storica, corredata di riferimenti bibliografici, atta a comprovare che il prodotto è ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione che corrispondono a una pratica tradizionale per tale prodotto o alimento ovvero ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente nonché l'uso consolidato, nel commercio o nel linguaggio comune, della denominazione della quale si richiede la registrazione;

e) relazione socio-economica contenente le seguenti informazioni:

quantità prodotta con riferimento all'ultima annata di produzione disponibile;

numero aziende coinvolte distinte per singolo segmento della filiera (attuali e potenziali);

I contenuti della documentazione inviata ai sensi delle precedenti lettere *d)* ed *e)* sono supportati da evidenze tecnico-scientifiche o di altra natura da prodursi a carico del soggetto richiedente la registrazione.

4. L'istanza può inoltre contenere un marchio già registrato e proposto come logo della STG da inserire nel disciplinare di produzione a condizione dell'esplicita rinuncia scritta a titolo gratuito dei suo titolare, a far data dal riconoscimento della STG interessata.

Art. 22.

Valutazione delle domande di registrazione

1. Il Ministero, ricevuta una domanda di registrazione per una STG informa a mezzo e-mail tutte le Regioni. Le Regioni interessate a partecipare alla valutazione della domanda di registrazione lo comunicano a mezzo e-mail al Ministero entro 30 giorni.

2. In presenza di Regioni interessate alla valutazione dell'istanza di una STG, entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda di registrazione la/le Regione/i interessata/e richiede/ono al Ministero una riunione per l'esame delle problematiche legate all'istanza presentata.

3. A seguito della riunione di cui al comma precedente, o in caso di mancata richiesta della riunione nel termine di cui al precedente comma, la/le Regione/i trasmette/ono al Ministero il proprio, parere entro 90 giorni dalla data di trasmissione della domanda di registrazione ed il Ministero, ricevuto tale parere procede alla valutazione della richiesta di registrazione.

4. In caso di mancata ricezione del parere di cui al precedente comma 3, il Ministero informa tramite e-mail o fax la/le Regione/i interessata/e che procederà alla valutazione della domanda di registrazione ai sensi dei seguenti commi anche in assenza di parere, qualora lo stesso non pervenga al Ministero entro 30 giorni dalla data della comunicazione.

5. La domanda di registrazione è valutata dal Ministero entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento del parere regionale o dalla scadenza del termine previsto per il parere regionale.

6. Ai fini della valutazione della domanda di registrazione il Ministero accerta:

a) la legittimazione del soggetto richiedente;

b) la completezza della documentazione come individuata dal presente decreto nonché la rispondenza ai requisiti ed alle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 e dal presente decreto;

c) la rispondenza del disciplinare alle previsioni di cui al presente decreto;

d) che la denominazione proposta per la registrazione non rientri in uno dei casi di cui all'art. 17 comma 3;

e) che l'eventuale marchio proposto come logo della denominazione sia coerente con la normativa vigente.

7. Eventuali osservazioni e/o rilievi derivanti dall'analisi dell'istanza presentata sono comunicati al soggetto richiedente e, se presente/i, alla/e Regione/i interessata/e.
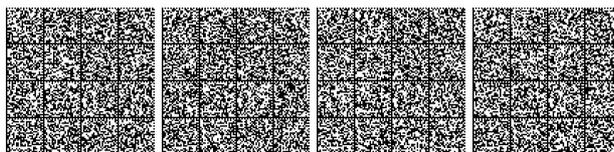
8. Il soggetto richiedente fornisce al Ministero e alla/e Regione/i interessata/e se presente, adeguati elementi di risposta entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 7. In caso di mancata risposta ovvero in caso di mancata rimozione delle cause sulle quali si fondano i rilievi di cui al precedente comma 7 nel termine previsto il Ministero comunica con apposito atto al soggetto richiedente ed alla/e Regione/i interessata/e, se presente, a chiusura del procedimento amministrativo concernente la domanda di registrazione.

9. In caso di valutazione positiva dell'istanza di riconoscimento, il Ministero trasmette alla/e Regione/i interessata/e se presente ed al soggetto richiedente il disciplinare di produzione nella stesura finale.

Art. 23.

Riunione di pubblico accertamento

1. A seguito della valutazione positiva della domanda di registrazione di cui al precedente art. 22, il Ministero convoca la riunione di pubblico accertamento alla quale partecipano almeno due funzionari del Ministero, la/le Regione/i interessata/e se presente, ed il soggetto richiedente il quale invita a partecipare a tale riunione i comuni, le organizzazioni professionali e di categoria ed i produttori e gli operatori economici interessati. Il Ministero invita inoltre a partecipare alla riunione di pubblico accertamento tutte le Regioni italiane.

2. Il soggetto richiedente assicura con evidenze oggettive, fornite preliminarmente alla riunione di pubblico accertamento, la massima divulgazione dell'evento anche mediante la diramazione di avvisi, l'affissione di manifesti o altri mezzi equivalenti e predispone un foglio firme e rende disponibile ai partecipanti alla riunione di pubblico accertamento copia del disciplinare oggetto della discussione che è pubblicato a cura del Ministero, almeno una settimana prima della data fissata per la riunione, sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. È compito dei funzionari del Ministero accertare la regolare convocazione della riunione e dare lettura del disciplinare di produzione, acquisendo le eventuali osservazioni ritenute recepibili in tale sede, nonché procedere alla verbalizzazione della riunione. I rappresentanti del Ministero informano inoltre i presenti che il disciplinare di produzione, ad esito della riunione di pubblico accertamento, è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per consentire lo svolgimento della eventuale procedura nazionale di opposizione.

4. Il disciplinare di produzione, nella versione concordata in sede di riunione di pubblico accertamento, è trasmesso dal Ministero al soggetto richiedente che lo approva con apposita lettera e lo restituisce firmato al Ministero, unitamente alla lettera di approvazione, entro dieci giorni dalla trasmissione da parte del Ministero.

Art. 24.

Motivi di opposizione

1. Entro 30 giorni dal ricevimento del disciplinare di produzione, come approvato ai sensi del precedente art. 23, comma 4, il Ministero provvede alla pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana affinché ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di registrazione.

2. Il soggetto che intende presentare opposizione fa pervenire al Ministero l'opposizione entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del disciplinare di produzione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a pena di irricevibilità.

3. L'opposizione è ricevibile solo se perviene al Ministero nei tempi di cui al precedente comma 2 e se dimostra con adeguata documentazione :

a) l'incompatibilità della registrazione proposta con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 1151/2012;

b) che il nome proposto per la registrazione è utilizzato legittimamente, notoriamente, e in modo economicamente significativo per i prodotti agricoli o alimentari analoghi con riferimento al territorio italiano.

Art. 25.

Decisione sulla registrazione

1. Il Ministero, trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione del disciplinare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana senza che siano pervenute opposizioni ricevibili adotta una decisione favorevole sulla registrazione, informando con apposito provvedimento il soggetto richiedente e tutte le regioni, pubblica sul sito internet del Ministero il disciplinare oggetto di domanda di registrazione e presenta alla Commissione un fascicolo di domanda di cui al successivo art. 26.

2. In caso di opposizione, il Ministero entro 45 giorni dal ricevimento della stessa ne valuta la ricevibilità e, nel caso in cui sia ricevibile ai sensi dell'art. 24, comma 3, trasmette l'opposizione al soggetto richiedente ed alla/e Regione/i interessata/e se presente. Il soggetto richiedente predispone le controdeduzioni e le invia al Ministero e alla/e Regione/i interessata/e se presente, entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la documentazione relativa all'opposizione.

3. Il Ministero valuta le controdeduzioni presentate dal soggetto richiedente entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.

4. Nel caso in cui il Ministero ritiene che le controdeduzioni presentate dal soggetto richiedente sono idonee a superare i motivi di opposizione, ne dà comunicazione al soggetto richiedente, al soggetto che ha presentato opposizione ed alla/e Regione/i interessata/e se presente, adotta una decisione favorevole sulla registrazione e presenta alla Commissione un fascicolo di domanda di cui al successivo art. 26.

5. Se il Ministero ritiene che le controdeduzioni presentate dal soggetto richiedente non sono idonee a superare i motivi di opposizione convoca una riunione con il soggetto richiedente, la/e Regione/i interessata/e se presente ed il soggetto che ha presentato l'opposizione, ad esito della quale il Ministero, d'accordo con la/e Regione/i interessata/e se presente, prende una decisione sulla registrazione. In
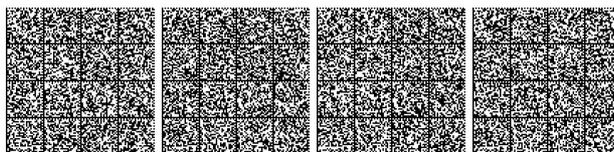
caso di decisione favorevole sulla registrazione entro 60 giorni dalla data della riunione. In caso di decisione favorevole sulla registrazione pubblica sul sito Internet del Ministero il disciplinare oggetto di richiesta di registrazione e contestualmente presenta alla Commissione un fascicolo di domanda di cui al successivo art. 26. In caso di decisione negativa rigetta la domanda di registrazione.

6. La mancata risposta da parte del soggetto richiedente nei termini di cui al precedente comma 2 comporta l'archiviazione della domanda di registrazione.

7. Il Ministero, trascorsi i 30 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana senza che siano pervenute opposizioni, adotta una decisione favorevole sulla registrazione e presenta alla Commissione un fascicolo di domanda di cui al successivo art. 26.

Art. 26.

Fascicolo di domanda e procedura comunitaria

1. Il fascicolo di domanda predisposto dal Ministero e trasmesso alla Commissione europea comprende:

a) il nome, l'indirizzo e i recapiti del soggetto richiedente;

b) il disciplinare di produzione;

c) la dichiarazione del Ministero in cui si afferma che la domanda presentata dal soggetto richiedente e che beneficia della decisione favorevole soddisfa le condizioni del Regolamento (UE) n. 1151/201 e le disposizioni adottate a norma del medesimo.

2. Il Ministero trasmette inoltre alla commissione, unitamente al fascicolo di domanda, le informazioni relative alle opposizioni ricevibili presentate da una persona fisica o giuridica che abbia commercializzato legalmente i prodotti di cui trattasi, utilizzando in modo continuativo tali nomi almeno per i cinque anni che precedono la data della pubblicazione del disciplinare di produzione sul sito del Ministero.

3. Nel corso della procedura a livello comunitario, se pervengono osservazioni in merito alla domanda di registrazione, il Ministero invia comunicazione al soggetto richiedente ai fini della soluzione delle problematiche evidenziate.

4. La richiesta di registrazione può essere ritirata dal Ministero su richiesta del soggetto richiedente e acquisito il parere favorevole della/e Regione/i se presente/i.

Art. 27.

Modifica di un disciplinare

1. Il consorzio di tutela incaricato dal Ministero o, in sua assenza, o in sua assenza da soggetti immessi nel sistema di controllo italiano della STG per la quale si chiede la modifica del disciplinare che rappresentino almeno il 51% della produzione italiana controllata dell'ultimo anno solare/campagna produttiva nonché una percentuale pari almeno al 30% delle imprese inserite nel sistema di controllo italiano. In caso di assenza di produzione, la modifica è richiesta dai 2/3 dei produttori iscritti all'organismo di controllo italiano. La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l'oggetto e le relative motivazioni.

2. Alla domanda di modifica si applica mutatis mutandis la procedura stabilita dagli articoli 21, 22, e 24. La procedura di cui all'art. 23 si applica solo nel caso di assenza di Consorzio di tutela incaricato e la modifica sia stata richiesta dal soggetto di cui al precedente comma 1.

3. Affinché una modifica sia considerata minore, essa:

a) non si riferisce alle caratteristiche essenziali del prodotto;

b) non introduce modifiche sostanziali nel metodo di ottenimento. La valutazione di tale aspetto a livello nazionale è competenza esclusiva del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) non include una modifica del nome, o di una parte del nome, del prodotto;

Art. 28.

Cancellazione

1. Il Ministero, di propria iniziativa in quanto portatore di interesse legittimo, ovvero su richiesta di qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, può avanzare richiesta di cancellazione di una STG alla Commissione nei casi seguenti:

a) qualora non sia più garantito il rispetto delle condizioni stabilite dal disciplinare;

b) qualora non sia stato immesso in commercio per almeno sette anni alcun prodotto che benefici di tale STG.

2. I produttori del prodotto commercializzato sotto il nome registrato possono richiedere alla Commissione la cancellazione della registrazione, previa comunicazione al Ministero.

Art. 29.

Disposizioni transitorie

1. I nomi registrati secondo le prescrizioni dell'art. 13, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 509/2006, compresi quelli registrati in base alle domande di cui all'art. 58, paragrafo 1, secondo comma, del Regolamento (UE) n. 1151/2012, possono continuare a essere utilizzati alle condizioni stabilite dal Regolamento (CE) n. 509/2006 fino al 4 gennaio 2023, a meno che il gruppo non attivi la procedura semplificata di cui al successivo art. 30 e ottenga la registrazione del nome.

Art. 30.

Procedura semplificata

1. Entro il 31 gennaio 2014, il gruppo che opera con il prodotto il cui nome è registrato ai sensi dell'art. 13, paragrafo I del Regolamento (CE) n. 509/2006 può avanzare al Ministero richiesta di registrazione del nome della STG ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012.

2. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di registrazione del nome, il Ministero provvede alla pubblicazione della stessa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana affinché ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente sul territorio nazionale possa fare opposizione.

3. Il soggetto che intende fare opposizione la trasmette al Ministero entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della domanda di registrazione del nome nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. L'opposizione è ricevibile solo se perviene al Ministero nei tempi di cui al precedente comma 3 e se dimostra che il nome per il quale è richiesta la registrazione è usato anche in riferimento a prodotti comparabili o a prodotti che condividono un nome identico o analogo.

5. Il Ministero, se ritiene l'opposizione ricevibile, convoca entro 30 giorni le parti interessate per valutare la possibilità di modificare il nome proposto per la registrazione o per valutare se integrarlo con un termine che ne identifica il carattere tradizionale o la specificità.

6. In caso di modifica del nome proposto per la registrazione ai sensi del precedente comma 5, il Ministero provvede nuovamente pubblicare la richiesta di registrazione del nome secondo i commi 2, 3, 4. Ad esito di tale procedura, a prescindere dall'accordo delle parti, il Ministero prende una decisione sulla registrazione del nome.

7. Il Ministero, trascorsi i 30 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana senza che siano pervenute opposizioni, adotta una decisione favorevole sulla registrazione e trasmette alla Commissione la richiesta di registrazione del nome della STG ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012.

TITOLO IV

DESIGNAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE ALLO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI UFFICIALI DELLE DOP IGP E STG ABROGAZIONI E NORME FINALI.

Art. 31.

Designazione dell'autorità competente

l. Ferme restando le competenze degli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, l'autorità competente allo svolgimento dei controlli ufficiali intesi a verificare l'adempimento degli obblighi giuridici connessi ai regimi di qualità DOP/IGP/STG di cui al Regolamento (UE) n. 1151/2012 è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari.

2. Ai controlli ufficiali intesi a verificare l'adempimento degli obblighi giuridici connessi ai regimi di qualità DOP/IGP/STG per tutti i prodotti contemplati dall'allegato I del Regolamento (UE) n. 1151/2012 si applicano le procedure e le prescrizioni stabilite dal Regolamento (CE) n. 882/2004.

3. I controlli ufficiali riguardano:

a) la verifica della conformità di un prodotto al corrispondente disciplinare;

b) il monitoraggio dell'uso di nomi registrati per designare prodotti immessi in commercio, in conformità dell'art. 13 per i nomi registrati a norma del titolo II del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e in conformità dell'art. 24 per i nomi registrati a norma del titolo III del medesimo Regolamento (UE) n. 1151/2012.

4. Per garantire che siano rispettate le prescrizioni del Regolamento (UE) n. 1151/2012, i controlli ufficiali sono svolti in base a un'analisi del rischio e in caso di violazione si applicano tutte le misure necessarie.

Art. 32.

Abrogazioni e disposizioni finali

1. Il decreto ministeriale 21 maggio 2007 recante procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006 è abrogato.

Art. 33.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successive alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2013

Il Ministro: DE GIROLAMO

13A08515

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 settembre 2013.

Scioglimento della «C.R.F. - Società cooperativa», in Sant'Agata Dè Goti e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 4, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico» e il decreto ministeriale del 7 maggio 2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 7 ottobre 2011 effettuate dal revisore incaricato dall'Unione italiana cooperative e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990 effettuata in data 2 novembre 2012, prot. n. 226259, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non si acquisisce il parere della Commissione centrale per le cooperative in virtù di quanto prescrive l'art. 12, comma 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge n. 7 agosto 2012, n. 135, il quale ha disposto definitivamente il trasferimento ai competenti uffici delle attività svolte da organismi collegiali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.R.F. - Società cooperativa», con sede in Sant'Agata Dè Goti (Benevento), costituita in data 3 aprile 2006, codice fiscale n. 01374150629, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Antonio Schiavo, nato ad Avellino il 18 febbraio 1964, codice fiscale SCHNTN64B18A509O, con studio in Ariano Irpino (Avellino), viale dei Tigli n. 26/7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 settembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A08493

DECRETO 20 settembre 2013.

Scioglimento della «Job For All società cooperativa», in Ottaviano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE
E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 4, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico» e il decreto ministeriale del 7 maggio 2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 15 marzo 2012 effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990 effettuata in data 29 marzo 2013, prot. n. 53110, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non si acquisisce il parere della Commissione centrale per le cooperative in virtù di quanto prescrive l'art. 12, comma 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale ha disposto definitivamente il trasferimento ai competenti uffici delle attività svolte da organismi collegiali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Job for all Società cooperativa», con sede in Ottaviano (Napoli), costituita in data 4 dicembre 2008, codice fiscale n. 06215901213, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Arfè Lucio, nato a Napoli il 10 febbraio 1966, codice fiscale RFALCU66B10F839R, con studio in Napoli, via del Grande Archivio n. 32, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 settembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A08494

DECRETO 23 settembre 2013.

Sostituzione del commissario governativo della «T.M.C. Trasporti società cooperativa», in Giugliano in Campania.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il D.P.R. n. 197 del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico» ed il D.M. del 7 maggio 2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico»;

Visti i verbali di revisione nei confronti della società cooperativa «T.M.C. Trasporti - società cooperativa» con sede in Giugliano in Campania (Napoli) del 22 marzo 2012 e di accertamento del 15 giugno 2012 dai quali sono emerse una serie di irregolarità presupposto per l'adozione del presente provvedimento, e precisamente:

mancata iscrizione della cooperativa all'albo delle cooperative;

mancato adeguamento dello Statuto a quanto prescritto dalle nuove norme sul diritto societario di cui al decreto legislativo n. 6 del 2003;

mancati versamenti dei contributi biennali;

non corretta esposizione in nota integrativa dei valori di cui all'art. 2513 del codice civile;

Visto il decreto direttoriale di gestione commissariale e nomina del commissario governativo avv. Stefania Girfatti, datato 11 giugno 2013 n. 20/SGC/2013;

Visto il decreto direttoriale n. 27/SGC/2013 del 18 luglio 2013 con il quale si era provveduto alla sostituzione del commissario governativo nella persona dell'ing. Bruno Casamassa, in sostituzione dell'avv. Stefania Girfatti, rinunciataria;

Vista la rinuncia all'incarico di commissario governativo datata 23 agosto 2013 da parte dell'avv. Bruno Casamassa;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Francesco Gioiello nato a Pozzuoli (Napoli) il 7 agosto 1947 (GLL FNC 47M07 G964U) con studio in via Tommaso Pollice, 19 - 80078 Pozzuoli (Napoli) è nominato commissario governativo in sostituzione dell'ing. Bruno Casamassa fino al 10 giugno 2014 della soc. coop. «T.M.C. Trasporti società cooperativa» con sede in Giugliano in Campania (Napoli), C.F.03155281219.

Art. 2.

Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione; lo stesso Commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 3.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al D.M. 22.01.2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A08498

DECRETO 24 settembre 2013.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della «Cooperativa Edilizia Piana – Soc. Coop. a r.l.», in Formia e nomina del commissario governativo.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico» ed il D.M. del 7 maggio 2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico»;

Visti i verbali di revisione - sezione rilevazione del 31 luglio 2012 e sezione mancato accertamento del 5 marzo 2013, che si intendono qui richiamati, e dai quali sono emerse una serie di irregolarità gestionali, presupposto per l'adozione del presente provvedimento e precisamente:

mancato rinnovo delle cariche sociali;

mancato adeguamento dello statuto al decreto legislativo n. 6 del 2003;

mancata esibizione di alcuni libri sociali e aggiornamento incompleto del libro dei soci;

mancata dimostrazione dell'effettiva copertura della perdita di esercizio;

mancato pagamento del contributo biennale relativo al biennio 2009/2010 e 2011/2012;

Considerato che la cooperativa a seguito della formale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo datata 16 maggio 2013 - prot. n. 0081566 non ha formulato alcuna osservazione né ha dimostrato di aver sanato le irregolarità contestate in sede di revisione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop. «Cooperativa Edilizia Piana - Soc. Coop.a r.l.» con sede in Formia (LT), C.F. 01192300596, costituita in data 1° dicembre 1984.

Art. 2.

Il dott. Sergio Scipione nato a Formia il 29 dicembre 1958 (SCP SRG 58T29 D708Q) con studio in Formia, via XXIV maggio, 33 è nominato per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data del presente decreto Commissario Governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A08495

DECRETO 24 settembre 2013.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della «Immobiliare società cooperativa edilizia a r.l.», in Latina e nomina del commissario governativo.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico» ed il decreto ministeriale del 7 maggio 2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico»;

Visti i verbali di revisione - sezione rilevazione del 26 settembre 2011 e successivo verbale di mancato accertamento del 31 agosto 2012, dai quali sono emerse una serie di irregolarità presupposto per l'adozione del presente provvedimento, e precisamente:

mancato rinnovo delle cariche sociali;

mancato aggiornamento di libri sociali e fiscali;

omesso versamento del contributo biennale 2011/2012;

Considerato che la cooperativa a seguito della formale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo datata 23 luglio 2013 - prot. n. 0124331 non ha formulato alcuna osservazione né ha dimostrato di aver sanato le irregolarità contestate in sede di revisione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della soc. coop. «Immobiliare Società Cooperativa Edilizia a r.l.» con sede in Latina (LT), C.F. 00235700598 costituita in data 4 febbraio 1976.

Art. 2.

Il dott. Stefano D'Amato nato a Trevi (PG) l'8 maggio 1961 (DMT SFN 61E08 L397J)) con studio in Roma (RM), via Magna Grecia, 39 è nominato commissario governativo per un periodo di 12 mesi dalla data del presente decreto, della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato Commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A08496

DECRETO 24 settembre 2013.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della «G.M.L. Gestione Merci e Logistica S.c. a r.l.», in Milano e nomina del commissario governativo.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico» ed il decreto ministeriale del 7 maggio 2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico»;

Visti i verbali di revisione - sezione rilevazione 5 marzo 2012 e sezione mancato accertamento del 30 luglio 2012, che si intendono qui richiamati, e dai quali sono emerse una serie di irregolarità gestionali, presupposto per l'adozione del presente provvedimento e precisamente:

mancato rinnovo delle cariche sociali;

insufficiente dettaglio in merito ai contratti posti in essere dalla cooperativa;

mancata esibizione delle attestazioni relative al pagamento del contributo per il biennio 2011/2012;

Considerato che la cooperativa a seguito della formale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo datata 23 maggio 2013 - prot. n. 0086216, non ha formulato alcuna osservazione né ha dimostrato di aver sanato le irregolarità contestate in sede di revisione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della soc. coop. «G.M.L. Gestione Merci e Logistica S.c.a.r.l." con sede in Milano, C.F. 03640120964, costituita in data 12 luglio 2002.

Art. 2.

Il dott. Massimo Martinelli nato a Bollate (Milano) il 25 febbraio 1965 (MRT MSM 65B25 A94OQ) con studio in Baranzate (Milano), via Nazario Sauro, 154 è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto Commissario Governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato Commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A08497

DECRETO 24 settembre 2013.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della «Polignano & Partners. - Piccola società cooperativa a r.l.», in Putignano e nomina del commissario governativo.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico» ed il decreto ministeriale del 7 maggio 2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico»;

Visti i verbali di revisione - sezione rilevazione del 4 giugno 2012 e sezione mancato accertamento del 25 settembre 2012, che si intendono qui richiamati, e dai quali sono emerse una serie di irregolarità gestionali, presupposto per l'adozione del presente provvedimento e precisamente:

mancato adeguamento dello statuto alla normativa prevista dal decreto legislativo n. 6 del 2003;

mancato versamento dell'integrazione relativa agli interessi legali e alle sanzioni, per i contributi biennali 2009/2010 - 2011/2012;

Considerato che la cooperativa a seguito della formale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo datata 23 maggio 2013 - prot. n. 0086208, non ha formulato alcuna osservazione né ha dimostrato di aver sanato le irregolarità contestate in sede di revisione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Polignano & Partners - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Putignano (Bari), codice fiscale n. 05983080721, costituita in data 18 marzo 2003.

Art. 2.

Il dott. Nicola Basso nato a Bari il 31 ottobre 1961 (BSS SCL 61R71 A662R), con studio in Bari, via Amendola n. 166, è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A08507

DECRETO 24 settembre 2013.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della «L'Arcobaleno s.c.r.l. – società cooperativa a responsabilità limitata», in Follonica e nomina del commissario governativo.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico» ed il D.M. del 7 maggio 2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico»;

Visti i verbali di revisione - sezione rilevazione del 29 febbraio 2012 e successivo accertamento del 18 luglio 2012, che si intendono qui richiamati, e dai quali sono emerse una serie di irregolarità gestionali, presupposto per l'adozione del presente provvedimento e precisamente:

mancato rinnovo delle cariche sociali;

mancato aggiornamento del libro dei verbali del C.D.A.;

omesso versamento del contributo relativo al biennio 2011-2012 e del contributo sugli utili, dovuto ai sensi dell'art. 11 legge n. 59 del 1992;

Considerato che la cooperativa a seguito della formale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo datata 13 febbraio 2013 – prot. n. 0024709, non ha formulato alcuna osservazione né ha dimostrato di aver sanato le irregolarità contestate in sede di revisione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della soc. coop. «L'Arcobaleno S.c.r.l. - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Follonica (Grosseto), C.F. 01006770539, costituita in data 8 agosto 1991.

Art. 2.

L'avv. Paolo Mazzetti nato a Grosseto il 12 luglio 1965 (MZZ PLA 65L12 E202Z) con studio in Grosseto, via Fiume, 50 - è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto Commissario Governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione; lo stesso Commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al D.M. 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A08508

DECRETO 24 settembre 2013.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della «S.T.D. Servizi Trasporti e Distribuzione Merci – Società cooperativa di produzione e lavoro», in Roma e nomina del commissario governativo.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico ed il decreto ministeriale del 7 maggio 2009 "Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello Sviluppo Economico»;

Visti i verbali di revisione – sezione rilevazione dell'8 novembre 2012 e successivo accertamento del 12 febbraio 2013, che si intendono qui richiamati, e dai quali sono emerse una serie di irregolarità gestionali, presupposto per l'adozione del presente provvedimento e precisamente:

Regolamento, di cui alla legge n. 142 del 2001 non idoneo alla tipologia di cooperativa in essere;

irregolare tenuta del libro dei soci;

mancata adozione della modifica statutaria finalizzata all'adeguamento e all'applicazione delle norme sulla Società per Azioni;

omesso versamento del contributo relativo al biennio 2011-2012 e del contributo sugli utili, dovuto ai sensi dell'art. 11 legge n. 59 del 1992, per l'anno 2010 e 2011;

Considerato che la Cooperativa a seguito della formale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo datata 16 maggio 2013 - prot. n. 0081558, non ha formulato alcuna osservazione né ha dimostrato di aver sanato le irregolarità contestate in sede di revisione.

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop. «S.T.D. Servizi Trasporti e Distribuzione Merci – Società Cooperativa di Produzione e Lavoro» - con sede in Roma (RM), codice fiscale n. 04637781008, costituita in data 25 gennaio 1994;

Art. 2.

L'Avv. Luciano Quadrini nato a Sora (FR) il 13 luglio 1960 (QDR LCN 60L13 I838S) con studio in Roma, via Liberiana n. 17 - è nominato per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data del presente decreto Commissario Governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato Commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A08509

DECRETO 24 settembre 2013.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della «Sirio Service 2004 – Società cooperativa», in Roma e nomina del commissario governativo.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico ed il decreto ministeriale del 7 maggio 2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello Sviluppo Economico»;

Visti i verbali di revisione – sezione rilevazione del 27 dicembre 2011 e del successivo verbale di mancato accertamento del 6 novembre 2012, che si intendono qui richiamati, e dai quali sono emerse una serie di irregolarità gestionali, presupposto per l'adozione del presente provvedimento e precisamente:

mancata evidenza in nota integrativa dei parametri indicativi della prevalenza, di cui all'art. 2513 del c.c.;

inesatta redazione del regolamento interno, di cui all'art. 6 della legge n. 142 del 3 aprile 2001;

violazione del principio di parità di trattamento dei soci;

mancato aggiornamento del libro delle delibere del Consiglio di Amministrazione;

Considerato che la Cooperativa a seguito della formale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo datata 23 luglio 2013 – prot. n. 0124334 non ha formulato alcuna osservazione né ha dimostrato di aver sanato le irregolarità contestate in sede di revisione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop. «Sirio Service 2004 - Società Cooperativa» con sede in Roma (RM), codice fiscale n. 00973210578, costituita in data 21 gennaio 2005;

Art. 2.

Il dott. Michele Bianco nato a Roma il 17 marzo 1962, (BNC MHL 62C17 H501O) con studio in Roma (RM), via A. Gramsci n. 7 è nominato per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data del presente decreto Commissario Governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato Commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A08510

DECRETO 24 settembre 2013.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della «Agrizootec – Studi ricerca e consulenza – Società cooperativa», in Noci e nomina del commissario governativo.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico ed il decreto ministeriale del 7 maggio 2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello Sviluppo Economico»;

Visti i verbali di revisione - sezione rilevazione del 1° marzo 2012 ed il successivo verbale di mancato accertamento del 6 settembre 2012, che si intendono qui richiamati, e dai quali sono emerse una serie di irregolarità gestionali, presupposto per l'adozione del presente provvedimento e precisamente:

mancata istituzione del libro soci;

omesso versamento dei contributi relativi agli ultimi tre bienni;

mancata trasmissione del modello C17;

Considerato che la Cooperativa a seguito della formale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo datata 13 febbraio 2013 – prot. n.0024620 ha controdedotto con nota del 29 marzo 2013 – prot. n.0053227, che si intende qui richiamata, le cui motivazioni non confutano la regolarizzazione delle inadempienze contestate;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop. «Agrizootec - Studi Ricerca e Consulenza - Società Cooperativa» con sede in Noci (BA), codice fiscale n. 05151660726 costituita in data 23 marzo 1998.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Teresa Morelli nata a Bari (BA) il 14 gennaio 1970 (MRL MTR 70A54 A662K) con studio in Bari, via Palmieri n. 31 è nominato per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data del presente decreto Commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato Commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso Commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A08511

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 19 luglio 2013.

1° Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Nodo di Genova: Potenziamento infrastrutturale Genova Voltri - Genova Brignole (CUP J71H020000110008). Proroga della dichiarazione di pubblica utilità. (Delibera n. 38/2013).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, concernente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità», e successive modificazioni ed integrazioni, e visto, in particolare, l'art. 13 che:

al comma 4 prevede che, se nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera manca l'espressa determinazione del termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato, il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera;

al comma 5 prevede che l'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre la proroga dei termini previsti per l'adozione del decreto di esproprio per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni e prevede, altresì, che la proroga stessa può essere disposta, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni;

al comma 6 prevede che la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera è efficace fino alla scadenza del termine entro il quale può essere emanato il decreto di esproprio;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 — oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato — reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Vista legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003 ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni ed integrazioni e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la responsabilità dell'istruttoria sulle infrastrutture strategiche, anche avvalendosi di apposita «Struttura tecnica di missione», alla quale è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

l'art. 166, comma 4-*bis*, il quale dispone che, il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di sette anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace la delibera di questo Comitato che approva il progetto definitivo dell'opera, salvo che nella medesima deliberazione non sia previsto un termine diverso. Questo Comitato può disporre la proroga dei termini previsti dal predetto comma per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni. La disposizione del predetto comma deroga alle disposizioni dell'art. 13, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'«Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Piano straordinario contro le mafie», nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento e visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, emanato in attuazione dell'art. 2 della predetta legge n. 136/2010;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002, supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle infrastrutture strategiche, che include, nell'ambito del «Corridoio plurimodale tirrenico - Nord Europa» alla voce «Sistemi ferroviari», l'asse ferroviario Ventimiglia-Genova-Novara-Milano (Sempione);

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 85 (*Gazzetta Ufficiale* n. 221/2006), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto definitivo del «Nodo di Genova, potenziamento infrastrutturale Genova-Voltri Genova-Brignole»;

Vista la delibera 27 marzo 2008, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 239/2008), con la quale questo Comitato ha autorizzato la variazione delle modalità di affidamento e di realizzazione del progetto ferroviario «Nodo di Genova, potenziamento infrastrutturale Genova -Voltri Genova-Brignole»;

Vista la delibera 5 maggio 2011, n. 8 (*Gazzetta Ufficiale* n. 227/2011), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto definitivo del «Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri», prescrivendo, tra l'altro, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedesse a trasmettere, entro sei mesi dalla pubblicazione della delibera, la convenzione stipulata dall'Autorità portuale di Genova con Rete ferroviaria italiana S.p.a. (RFI S.p.a.) per regolare la realizzazione delle varie fasi e modalità esecutive e il mantenimento in efficienza del nuovo manufatto in attraversamento alla sede ferroviaria;

Vista la nota 11 luglio 2013, n. 22063, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la documentazione istruttoria relativa all'argomento «Nodo di Genova, potenziamento infrastrutturale Genova-Voltri Genova-Brignole, proroga della pubblica utilità»;

Vista la nota 12 luglio 2013, n. 22191, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno dell'argomento medesimo;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 19 luglio 2013, n. 3059, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

che l'intervento in esame si articola in due opere funzionali: quadruplicamento della tratta «Genova Voltri-Genova Sampierdarena» e sestuplicamento della tratta «Genova Principe-Genova Brignole»;

che l'autorizzazione alla variazione delle modalità di affidamento intervenuta con la delibera n. 26/2008, ha comportato la suddivisione dell'intero progetto nei seguenti tre appalti:

appalto 1: opere civili, sovrastruttura ferroviaria e impianti tecnologici tradizionali per l'intero intervento, compresa la prima fase funzionale di Voltri;

appalto 2: tecnologie innovative per l'intero intervento;

appalto 3: opere civili, sovrastruttura ferroviaria a impianti tecnologici tradizionali per la messa a piano regolatore generate definitiva di Voltri;

che l'appalto 1, di sola esecuzione, è stato aggiudicato ad Eureca Consorzio Stabile e, a seguito della stipula della convenzione 16 dicembre 2009, n. 30, fra R.F.I. S.p.a. ed Eureca Consorzio Stabile, in data 30 gennaio 2010 è avvenuta la consegna dei lavori da ultimare entro il 21 aprile 2016;

che l'appalto 2, di progettazione esecutiva ed esecuzione, è stato aggiudicato ad Ansaldo STS S.p.a. e, a seguito della stipula della convenzione 23 giugno 2010, n. 15, fra R.F.I. S.p.a. ed Ansaldo STS S.p.a., in data 23 agosto 2010 è avvenuta la consegna delle prestazioni di progettazione ed in data 19 febbraio 2011 è avvenuta la consegna dei lavori, da ultimare entro il 1° giugno 2018;

che una delle motivazioni che hanno portato a modificare le modalità di affidamento e di realizzazione delle opere oggetto del potenziamento infrastrutturale Genova Voltri-Genova Brignole, è dovuta al fatto che una parte degli interventi relativi alla stazione di Voltri risultava condizionata dalla realizzazione delle opere di viabilità di cui alla delibera n. 8/2011 citata in premessa, di competenza di Autostrade per l'Italia S.p.a., i cui lavori interferiscono con l'opera in esame;

che ad oggi l'avvio delle opere dell'appalto 3 risulta ancora subordinato all'eliminazione dell'interferenza rappresentata dall'attuale viadotto di connessione tra l'autostrada A10 ed il Porto di Voltri, i cui lavori dovrebbero iniziare entro giugno 2014;

che a causa dell'indeterminatezza dei tempi di realizzazione della suindicata opera, RFI S.p.a. ha ritenuto di non procedere entro i termini con le attività di esproprio previste dal progetto di cui all'appalto 3;

che i lavori dell'appalto 1, in corso di esecuzione, registrano ritardi derivanti da criticità nel rapporto contrattuale con l'appaltatore che si riflettono anche sui tempi procedurali relativi all'espletamento di alcuni espropri residui;

che conseguentemente il 9 luglio 2013 la società RFI S.p.a. ha chiesto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la proroga per anni due del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, ai sensi dell'art. 166, comma 4-*bis* del decreto legislativo n. 163/2006;

che la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla proroga del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera è stata effettuata il 20 maggio 2013, al fine di consentire alle ditte interessate dall'eventuale emanando provvedimento di proroga di partecipare al procedimento medesimo, precisando che le occupazioni definitive saranno le medesime previste dal progetto definitivo approvato con delibera n. 85/2006;

che, essendo stata la delibera n. 85/2006, di approvazione del progetto definitivo dell'intervento, registrata dalla Corte dei conti il 12 settembre 2006, il termine ultimo di validità della dichiarazione di pubblica utilità è da considerarsi il 12 settembre 2013;

che, in applicazione dell'art. 166, comma 4-*bis*, del citato decreto legislativo n. 163/2006, non essendo ancora scaduto il termine di sette anni prescritto dalla norma stessa, questo Comitato può prorogare fino a due anni, in casi di «forza maggiore» o in presenza di «giustificate ragioni», il termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ritiene che le su esposte ragioni giustifichino la suddetta proroga e quindi propone di disporre la proroga di due anni del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;

Delibera:

1. Ai sensi dell'art. 166, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 163/2006, è disposta la proroga di due anni del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento «Nodo di Genova, potenziamento infrastrutturale Genova -Voltri Genova-Brignole», apposta con delibera n. 85/2006.

2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmetterà a questo Comitato la convenzione stipulata dall'Autorità portuale di Genova con RFI S.p.a. di cui alla delibera n. 8/2011 citata in premessa, per regolare la realizzazione delle varie fasi e modalità esecutive e il mantenimento in efficienza del nuovo manufatto in attraversamento alla sede ferroviaria.

3. Ai sensi della richiamata delibera n. 24/2004, il CUP definitivo assegnato all'intervento di cui al citato punto 1 dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento stesso.

Roma, 19 luglio 2013

Il Presidente: LETTA

Il segretario: GIRLANDA

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 8 Economia e finanze, foglio n. 208

13A08499

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERA 7 ottobre 2013.

Regolamento interno in materia di accesso agli atti e documenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. (Delibera n. 13/311).

LA COMMISSIONE

Vista la propria delibera del 22 marzo 2003, n. 03/90-*ter*, con la quale è stata data attuazione alle previsioni contenute nell'art. 22 della legge del 7 agosto 1990, n. 241, che prescriveva l'obbligo, a carico delle pubbliche amministrazioni, di adottare le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in tema di diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi;

Vista la successiva delibera del 21 ottobre 2004, n. 04/578, con la quale sono state apportate modifiche al Regolamento di accesso agli atti approvato con la citata delibera n. 03/90-*ter*;

Visto l'art. 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale «Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'art. 24»;

Vista la legge dell'11 febbraio 2005, n. 15, e la legge del 18 giugno 2009, n. 69, che hanno apportato rilevanti modifiche al Capo V della legge del 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 2006, n. 184, che detta norme regolamentari in tema di accesso ai documenti amministrativi;

RITENUTO

che risulta necessario modificare le disposizioni regolamentari interne, contenute nella citata delibera n. 04/578, al fine di adeguarle alle fonti normative sopravvenute;

Delibera

l'adozione del seguente Regolamento, in sostituzione di quello precedentemente approvato con delibera n. 04/578:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) «Autorità»: la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;

b) «Commissario delegato»: il membro della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, nominato responsabile di uno o più settori di intervento;
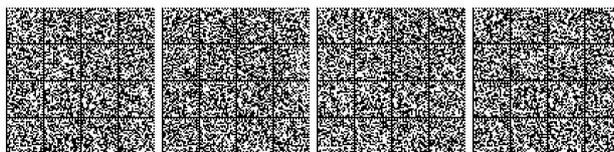
c) «Segretario Generale»: l'organo individuale di vertice della struttura amministrativa della Commissione;

d) «Funzionario competente»: il funzionario addetto all'unità organizzativa competente a formare l'atto, ovvero a detenerlo stabilmente.

Art. 2.

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in conformità a quanto stabilito nel Capo V della legge del 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

2. L'accesso ai documenti amministrativi costituisce un principio generale dell'attività amministrativa, finalizzata a favorire la partecipazione degli interessati al procedimento e ad assicurare l'imparzialità e la trasparenza dell'attività dell'ente.

Art. 3.

Legittimazione alla richiesta di accesso

Il diritto di accesso può essere esercitato da tutti i soggetti «interessati», compresi i soggetti portatori di interessi pubblici o diffusi. Per soggetti interessati si intende chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è richiesto l'accesso.

Art. 4.

Ambito di applicazione

1. Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti, alla stessa data, dall'Autorità, salvi i casi di esclusione di cui al successivo art. 5 e, comunque, nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza previste dal decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, in materia di protezione dei dati personali.

2. Per «documento amministrativo» si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica, o di qualunque altra specie, del contenuto di atti formati, ricevuti o nella disponibilità dell'Autorità, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

3. Non sono ammesse richieste generiche relative a intere categorie di documenti, ovvero preordinate ad un controllo generalizzato dell'attività dell'Autorità.

4. L'esercizio del diritto di accesso non comporta l'obbligo, per l'Autorità, di elaborare dati in suo possesso allo scopo di soddisfare le richieste.

Art. 5.

Documenti sottratti al diritto di accesso

1. Al fine di salvaguardare il diritto alla riservatezza di terzi, persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni, fatte salve le peculiari tipologie di documenti per le quali l'accesso sia escluso da specifica disciplina normativa, ai sensi dell'art. 24 della legge del 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono sottratti all'accesso, con provvedimento motivato:

a) le relazioni, i pareri, le attività di studio e di ricerca, preliminari all'adozione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

b) i documenti che riguardano l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi;

c) i verbali delle audizioni dell'Autorità, laddove l'istanza di accesso sia formulata da soggetti nei confronti dei quali i procedimenti non sono astrattamente destinati a produrre alcun effetto giuridico, salvo espressa autorizzazione del funzionario competente, sentito il Commissario delegato;

d) i documenti concernenti gli accertamenti medico-legali o che, comunque, riguardino la salute delle persone, inclusi quelli attestanti la sussistenza di condizioni psico-fisiche che costituiscano il presupposto per l'adozione di provvedimenti amministrativi, ovvero che siano comunque utilizzabili ai fini dell'attività amministrativa;

e) i documenti, in possesso dell'Autorità, riguardanti la vita privata, la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari;

f) i documenti attinenti la sfera privata dei dipendenti e dei collaboratori professionali esterni, aventi a qualsiasi titolo un rapporto di lavoro con l'Autorità, fatte salve le informazioni inerenti la qualifica professionale e la struttura di appartenenza;

g) i documenti coperti da segreto di Stato, ai sensi dell'art. 39 della legge del 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni;

h) i rapporti informativi e le note caratteristiche relative al personale dell'Autorità;

i) la documentazione attinente a procedimenti penali o disciplinari, ad accertamenti ed inchieste di natura ispettiva, in pendenza dei relativi procedimenti;

l) i documenti che contengano dati, notizie, o informazioni coperte da segreto professionale, acquisiti dall'Autorità, nell'esercizio delle sue funzioni;

m) i documenti acquisiti dall'Autorità nel corso di procedimenti selettivi, contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relative a terzi.

2. Nelle procedure per l'affidamento di lavori, servizi o forniture, fatta salva la disciplina prevista dal decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, per gli appalti segretati, o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, è escluso il diritto di accesso, e ogni forma di divulgazione, in relazione:

a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte, ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. In tale ipotesi è, comunque, garantito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della tutela giurisdizionale dei propri diritti ed interessi legittimi;

b) ai pareri legali, acquisiti dall'Autorità, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti di lavori, servizi o forniture.
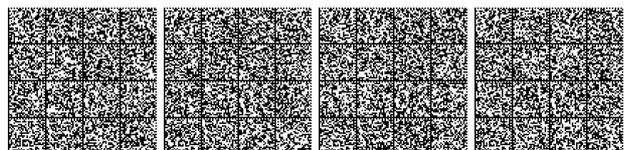
3. Sono, inoltre, esclusi tutti gli atti oggetto di vertenza giudiziaria, la cui conoscenza potrebbe compromettere l'esito del giudizio, oppure dalla cui diffusione potrebbe concretarsi una violazione del segreto investigativo.

4. Ogni ulteriore documento, infine, potrà essere sottratto all'accesso in base ad una motivata valutazione del Segretario Generale, sentita l'Autorità, in conformità con le norme legislative di riferimento.

5. È garantito, comunque, il diritto di accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nelle ipotesi in cui i documenti contengano dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile. Se i documenti, oggetto di richiesta, contengono dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di terzi, l'accesso è consentito solo se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

Art. 6.

Accesso informale

1. L'istanza di accesso può essere presentata in via informale, verbalmente, nel caso in cui, avuto riguardo alla natura del documento richiesto, non sia ravvisabile l'esistenza di controinteressati.

2. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, se delegato, i poteri di rappresentanza del soggetto interessato.

3. La richiesta, rivolta all'Ufficio di Segreteria dell'Autorità, viene esaminata immediatamente, e senza formalità, da parte del funzionario competente, ed è accolta dallo stesso mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea, previa corresponsione dei diritti di segreteria ed apposizione delle marche da bollo, ove richiesto dalla normativa vigente.

4. Nella ipotesi in cui, sulla scorta delle informazioni e delle documentazioni fornite, in sede di esercizio dell'accesso in via informale, sorgano dei dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse, sull'accessibilità del documento, oppure sia riscontrata l'esistenza di controinteressati, il funzionario competente invita l'interessato a presentare istanza di accesso formale.

Art. 7.

Accesso formale

1. Nei casi in cui non sia possibile avvalersi del procedimento semplificato di cui all'art. 6, il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata, inoltrata all'Ufficio di Segreteria dell'Autorità.

2. L'istanza, avente i requisiti di cui all'art. 6, comma 2, deve rivestire la forma scritta, e può essere trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure via telefax, ovvero telematicamente. Ai fini della compilazione della domanda di accesso agli atti, l'interessato può avvalersi del modello predisposto e pubblicato sul sito web istituzionale dell'Autorità.

3. L'istruttoria dell'istanza è curata dal funzionario competente il quale, nel caso in cui la richiesta risulti irregolare e/o incompleta, provvede, entro dieci giorni, a darne comunicazione al richiedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.

4. Accertata la regolarità e la completezza dell'istanza, il funzionario competente valuta se dall'esercizio del diritto di accesso possa derivare un pregiudizio alla riservatezza di terze persone. Nel caso in cui siano individuati controinteressati, il funzionario competente trasmette loro una comunicazione di avvio del procedimento, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure via telefax, ovvero telematicamente, nel caso in cui i destinatari dispongano di un indirizzo di posta elettronica certificata.

5. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure via telefax, ovvero telematicamente, alla richiesta di accesso. Trascorso inutilmente il predetto termine, il funzionario competente, informato il Commissario delegato, provvede sull'istanza, previo accertamento dell'avvenuta ricezione della comunicazione di cui al comma 4, ovvero della effettiva notifica di essa nella sfera di conoscibilità del destinatario.

6. Il procedimento di accesso si conclude entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla presentazione dell'istanza. Decorso inutilmente tale termine, la richiesta si intende respinta.

Art. 8.

Accoglimento della richiesta di accesso

1. L'accoglimento della richiesta di accesso è disposto con provvedimento del funzionario competente, informato il Commissario delegato, ed è comunicato al richiedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure via telefax, ovvero per via telematica, nel caso in cui l'interessato disponga di un indirizzo di posta elettronica certificata. Nell'ambito di tale comunicazione vengono indicati l'ufficio presso cui l'istante, o persona da lui incaricata, può prendere visione ed, eventualmente, estrarre copia fotostatica dei documenti, l'orario durante il quale può avvenire la consultazione, ed ogni altra indicazione necessaria per potere esercitare, concretamente, il diritto di accesso.

2. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta, altresì, la facoltà di accesso ai documenti nello stesso richiamati, purché inerenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento.
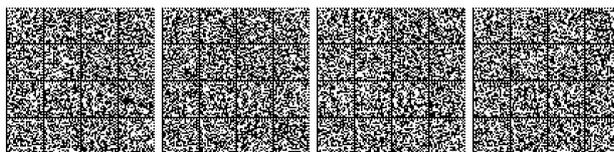
3. I documenti sui quali è consentito l'accesso non devono essere sottratti o asportati dal luogo presso cui sono esibiti in visione e, comunque, non possono essere alterati in qualsiasi modo.

4. L'esame, o la sola visione dei documenti, sono esenti da qualsiasi spesa e sono effettuati in presenza del funzionario competente.

5. Il rilascio di copia in carta libera è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, pari ad € 0,25 per ciascuna pagina. Il rilascio di copie autentiche è assoggettato alle norme in materia di imposta di bollo.

Art. 9.

Differimento, limitazione e diniego di accesso

1. Il differimento, la limitazione, o il diniego di accesso sono disposti con provvedimento motivato del funzionario competente, informato il Commissario delegato, ed è comunicato all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure via telefax, ovvero telematicamente, nel caso in cui il destinatario disponga di un indirizzo di posta elettronica certificata.

2. Il differimento, o la limitazione dell'accesso, possono essere disposti per salvaguardare esigenze di riservatezza dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa e, in particolare, nel corso di procedure selettive e di gara.

3. Il diritto di accesso non può essere esteso ad atti in formazione, cioè non ancora perfezionati.

4. I documenti non possono essere esclusi dall'accesso, qualora sia sufficiente fare ricorso al differimento o alla limitazione.

5. Il provvedimento che dispone il differimento ne indica la durata e può essere adottato nei casi in cui occorra salvaguardare il corretto svolgimento di un procedimento in corso, ovvero qualora la conoscenza dei documenti, di cui si chiede l'accesso, possa impedire, o gravemente ostacolare, lo svolgimento dell'azione amministrativa.

6. La richiesta di accesso si intende non accolta quando siano trascorsi trenta giorni dalla sua presentazione senza che l'Autorità si sia pronunciata.

Art. 10.

Impugnazioni

1. Avverso il provvedimento che nega, in tutto o in parte, l'accesso, è facoltà dell'interessato presentare un ricorso al Segretario Generale dell'Autorità nel termine di dieci giorni dalla notifica, ovvero dalla piena conoscenza del diniego. Il Segretario Generale adotta la decisione, sentita l'Autorità, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del ricorso ovvero dal giorno in cui sia stata adempiuta l'eventuale istruttoria.

2. Resta salvo ed impregiudicato il potere di impugnazione dei medesimi provvedimenti amministrativi direttamente dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Roma, con le forme ed entro i termini previsti dall'art. 116 del decreto legislativo del 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni.

Art. 11.

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISPONE

che il presente Regolamento sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché sul sito web istituzionale dell'Autorità.

DISPONE ALTRESÌ

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *n)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

Roma, 7 ottobre 2013

Il presidente e relatore: ALESSE

Il segretario generale: GLINIANSKI

Estratto del Verbale n. 1006 (Seduta del 7 ottobre 2013)

L'anno 2013, nel mese di ottobre, il giorno 7, alle ore 18, si è riunita, nella sede di Piazza del Gesù n. 46, la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Sono presenti il Presidente Roberto ALESSE e i Commissari Pietro BORIA, Alessandro FORLANI, Elena MONTECCHI, Iolanda PICCININI, Nunzio PINELLI e Salvatore VECCHIONE.

Svolge le funzioni di segretario il Commissario Pietro BORIA.

Alle ore 19,05 si riunisce la Commissione in seduta riservata ai soli Commissari per affrontare il tema relativo alla approvazione del Regolamento per la disciplina del procedimento e del diritto di accesso agli atti.

Prende la parola il Presidente che espone in via sintetica le varie questioni giuridiche riconducibili al tema dell'accesso agli atti, anche alla luce dei più recenti indirizzi del diritto amministrativo.

Il Presidente illustra poi la propria proposta di Regolamento per l'accesso agli atti, richiamando il documento già inviato a ciascun Commissario e soffermandosi sui punti qualificanti della proposta normativa. Egli chiarisce che si tratta di una posizione intermedia tra le proposte avanzate per le varie possibili soluzioni da assumere per regolare la materia dell'accesso agli atti.

Si apre un dibattito sulla proposta normativa nell'ambito del quale ciascun Commissario espone la propria opinione sulla proposta di regolamento formulata dal Presidente.

Dopo approfondita discussione la Commissione adotta la delibera n. 13/311 di approvazione del suddetto Regolamento.

(*Omissis*).

Il Presidente: ALESSE

Il Segretario: BORIA

ALLEGATO

SCHEDA DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

(Legge 7 Agosto 1990 n. 241)

Ufficio di Segreteria

____

DATA________________

Il sottoscritto____
(Cognome) (Nome)

nato a ______________________________ il ______/________/______________________

residente in _________________________ Via ___________________________ n. ________

tel. ____________________ fax _________________

☐ in qualità di [1] ________________________ incaricato da/per conto di _____________________

____

CHIEDE

☐ di prendere visione

☐ il rilascio di copia conforme all'originale, in bollo

☐ il rilascio di copia non autenticata, priva di valore legale

dei seguenti atti/documenti amministrativi:

- ____
- ____
- ____
- ____

per il seguente motivo: [2] ____

____

____

eventuale documentazione comprovante la sussistenza dell'interesse all'accesso: ____________________

____

____

____

____
(firma del richiedente)

1. I delegati, tutori e curatori di soggetti interessati all'accesso devono dichiarare la loro condizione e il titolo dal quale la stessa è comprovata. Devono inoltre indicare le generalità dei soggetti interessati.
Il richiedente per conto di enti, persone giuridiche, associazioni, istituzioni o altri organismi deve dichiarare la carica ricoperta o la funzione che legittima l'esercizio del diritto per conto dei soggetti rappresentati.

2. Devono essere indicate le ragioni dell'interesse, corrispondente ad una situazione giuridicamente rilevante e collegata al documento per il quale si chiede l'accesso.

RISERVATO ALL'UFFICIO

Identificazione del Richiedente:

- ❑ **conoscenza diretta**
- ❑ **documento di riconoscimento in corso di validità** ______________________________

- ❑ **La richiesta non è stata evasa per i seguenti motivi:**

____

____

- ❑ **La richiesta è stata evasa**

Per ricevuta o presa visione ______________________________ **data** ____/____/______

(firma del richiedente)

Timbro dell'Ufficio

Visto del funzionario responsabile

____

13A08518
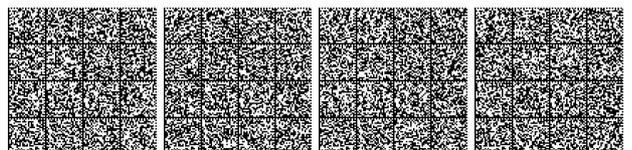
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Linee di indirizzo in materia di presentazione di progetti sperimentali da parte di associazioni di promozione sociale.

In data 18 ottobre 2013 sono state pubblicate sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it, le Linee di Indirizzo del 10 ottobre 2013, a firma del Viceministro Maria Cecilia Guerra, concernenti la presentazione di progetti sperimentali da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'art. 7 della legge 7 dicembre 2000 n. 383, nonché per assicurare il sostegno ad iniziative formative e di informatizzazione, di cui all'art. 12, comma 3, lett. *d)* e lett. *f)* della suddetta legge. La scadenza per la presentazione è fissata per le ore 12 del 19 novembre 2013.

13A08516

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Istituzione del Consiglio tecnico-scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 luglio 2013 è stato istituito il consiglio tecnico-scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Il decreto è pubblicato sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla pagina web: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6822.

13A08568

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata alla società «Azimut fiduciaria s.p.a.», in Milano.

Con D.D. 11 ottobre 2013, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata con decreto direttoriale 13 novembre 2007 alla società «Azimut Fiduciaria S.p.a.», con sede legale in Milano, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle imprese 05762120961, è dichiarata decaduta su istanza della Società a seguito di scioglimento e messa in liquidazione della stessa.

13A08514

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-251) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.